

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 978/2000 del Consiglio, dell'8 maggio 2000, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie dell'Australia, dell'Indonesia e di Taiwan e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito** 1
- Regolamento (CE) n. 979/2000 della Commissione dell'11 maggio 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 25
- ★ **Regolamento (CE) n. 980/2000 della Commissione, dell'11 maggio 2000, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 (dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001)** 27
- Regolamento (CE) n. 981/2000 della Commissione, dell'11 maggio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 32
- ★ **Regolamento (CE) n. 982/2000 della Commissione, dell'11 maggio 2000, recante misure speciali che derogano ai regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CEE) n. 3719/88 nei settori delle uova e del pollame** 34
- ★ **Regolamento (CE) n. 983/2000 della Commissione, dell'11 maggio 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 20/98 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericognosciuti** 36
- Regolamento (CE) n. 984/2000 della Commissione, dell'11 maggio 2000, che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti 39
- Regolamento (CE) n. 985/2000 della Commissione, dell'11 maggio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999 41
- Regolamento (CE) n. 986/2000 della Commissione, dell'11 maggio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/1999 42



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 987/2000 della Commissione, dell'11 maggio 2000, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999	43
Regolamento (CE) n. 988/2000 della Commissione, dell'11 maggio 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999	44
Regolamento (CE) n. 989/2000 della Commissione, dell'11 maggio 2000, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 756/2000	45
Regolamento (CE) n. 990/2000 della Commissione, dell'11 maggio 2000, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 757/2000	46
Regolamento (CE) n. 991/2000 della Commissione, dell'11 maggio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	47
Regolamento (CE) n. 992/2000 della Commissione, dell'11 maggio 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	49

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

2000/325/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'11 maggio 2000, che autorizza gli Stati membri ad adottare provvisoriamente misure contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione, diverse dalle sementi [notificata con il numero C(2000) 1312]**
- 52

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 978/2000 DEL CONSIGLIO
dell'8 maggio 2000**

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie dell'Australia, dell'Indonesia e di Taiwan e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. DAZI PROVVISORI E CHIUSURA

- (1) Con il regolamento (CE) n. 123/2000 ⁽²⁾ (in seguito denominato «regolamento del dazio provvisorio») è stato istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco (in seguito «FPF») di cui al codice NC 5503 20 00, originarie dell'Australia e di Taiwan, ed è stato chiuso il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di FPF originarie della Repubblica di Corea e della Thailandia.

In mancanza di prove inoppugnabili delle sovvenzioni, non sono state istituite misure compensative provvisorie sulle importazioni di FPF originarie dell'Indonesia. Si è però deciso di proseguire l'inchiesta sulle importazioni da questo paese, in particolare per quanto riguarda il trattamento delle società che non hanno collaborato e la determinazione del margine di sovvenzione nazionale.

- (2) A seguito di un'inchiesta antidumping parallela, sono stati istituiti, con il regolamento (CE) n. 124/2000 della Commissione ⁽³⁾, dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di FPF originarie dell'Australia, dell'Indonesia e della Thailandia.

2. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (3) Dopo l'istituzione del dazio compensativo provvisorio, molte parti hanno reso note le loro osservazioni per iscritto. A norma dell'articolo 11, paragrafo 5 del regola-

mento (CE) n. 2026/97 (in seguito denominato «regolamento di base»), tutte le parti interessate che hanno chiesto un'audizione l'hanno ottenuta.

- (4) La Commissione ha continuato a chiedere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive.
- (5) Tutte le parti sono state informate degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali si intende raccomandare l'istituzione di dazi compensativi definitivi sulle importazioni di FPF originarie dell'Australia, di Taiwan e dell'Indonesia.

È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni successivamente alla comunicazione.

- (6) Si sono analizzate le osservazioni orali e scritte presentate dalle parti interessate e, nei casi giudicati opportuni, se ne è tenuto conto ai fini delle conclusioni definitive.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (7) Il prodotto che secondo la denuncia sarebbe oggetto di dumping sono le fibre sintetiche in fiocco di poliesteri, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, attualmente classificabili al codice NC 5503 20 00, comunemente denominate fibre di poliesteri in fiocco (FPF).
- (8) Non essendo pervenute osservazioni in merito alle risultanze provvisorie sulla definizione del prodotto in esame e del prodotto simile, si confermano le conclusioni dei considerando da 10 a 12 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio.

C. SOVVENZIONI

- (9) Le conclusioni del regolamento del dazio provvisorio riguardanti le sovvenzioni compensabili ottenute dai produttori esportatori sono definitivamente confermate, salvo diverse disposizioni del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 16 del 21.1.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 16 del 21.1.2000, pag. 30.

I. AUSTRALIA**1. INTRODUZIONE**

(10) A seguito della pubblicazione del regolamento del dazio provvisorio, il 17 gennaio 2000 il governo australiano ha comunicato per iscritto le sue osservazioni sulla comunicazione contenente gli elementi specifici dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Le osservazioni dell'unico esportatore che ha collaborato sono pervenute il 14 gennaio 2000. Su sua richiesta, il governo australiano è stato sentito dai servizi della Commissione il 4 febbraio 2000.

2. QUESTIONI RIGUARDANTI LE SOVVENZIONI**2.1. Osservazioni a carattere generale**

(11) Il governo australiano ha asserito che nella comunicazione non venivano menzionati, a norma dell'articolo 30 del regolamento di base, «gli elementi specifici dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie». La comunicazione risulta incompleta, in quanto il governo australiano non è stato informato né del metodo di calcolo né della procedura di istituzione delle misure provvisorie. Nella comunicazione manca in particolare il metodo seguito in relazione ai sussidi non ricorrenti per le spese in conto capitale/le attività fisse.

(12) A tale riguardo, si ritiene che la comunicazione provvisoria inviata al governo australiano, che pure non l'aveva richiesta, contenesse un'analisi dettagliata delle sovvenzioni, del pregiudizio, del nesso causale e dell'interesse della Comunità. Detta comunicazione conteneva pertanto gli elementi specifici dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. Il metodo seguito per calcolare l'importo della sovvenzione veniva inoltre illustrato nella comunicazione relativa a tutti i programmi di sovvenzioni i cui vantaggi sono stati compensati, e la spiegazione riguardante i sussidi non ricorrenti è stata ribadita nei considerando da 30 a 32 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio.

(13) Si ritiene che l'articolo 30 del regolamento di base non imponga di comunicare ai governi il calcolo dell'importo effettivo delle sovvenzioni per le singole società, specie se si considerano le norme sul trattamento delle informazioni riservate di cui all'articolo 29 del regolamento di base. Dette informazioni sono state trasmesse all'esportatore che ha collaborato mediante la comunicazione provvisoria. Inoltre, a norma dell'articolo 2 del regolamento del dazio provvisorio, le parti interessate hanno potuto presentare per iscritto le loro osservazioni sul contenuto del regolamento, compreso il livello dei dazi compensativi.

2.2. Regimi individuali**2.2.1. Regime di sussidi allo sviluppo del mercato dell'esportazione (EMDG)**

(14) Il governo australiano ha obiettato che il «test di ammissione al sussidio» applicato nell'ambito del regime EMDG, di cui ai considerando da 14 a 17 del regolamento del dazio provvisorio, non subordina il sussidio agli introiti da esportazione programmati, poiché lo scopo del test è garantire le prospettive di successo della società obbligandola ad una pianificazione finanziaria e gestionale adeguata.

(15) Si è stabilito che il test impone al richiedente di dimostrare che ha programmato introiti da esportazione il cui valore nominale non sia impossibile da ottenere. Non essendo pervenute obiezioni al riguardo da parte del governo australiano, si è concluso che non vengono concessi sussidi nell'ambito del regime EMDG a meno che non si prevedano introiti da esportazione. Si ritiene pertanto che la sovvenzione sia condizionata di fatto all'andamento delle esportazioni, poiché gli elementi verificati nel corso dell'inchiesta hanno dimostrato che la concessione della sovvenzione non è condizionata di fatto agli introiti da esportazione programmati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base, indipendentemente dallo «scopo» del test.

(16) Per di più, il governo australiano e il produttore esportatore si sono rifiutati di fornire copie dei documenti riguardanti il sussidio effettivo ricevuto dalla società, adducendo motivi di riservatezza commerciale. Non si è potuto quindi verificare se la società avesse fornito di fatto alle autorità che concedono i sussidi i dati relativi agli introiti da esportazione programmati. Durante la visita di verifica, la società e il governo australiano sono stati informati che, a causa di questo rifiuto, si sarebbero dovute elaborare le conclusioni definitive in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 28 del regolamento di base. Non essendo stato contestato il fatto che il «test di ammissione al sussidio» impone di fornire informazioni sugli introiti da esportazione programmati, si ritiene pertanto che il sussidio sia stato concesso in base a detti introiti.

(17) Il governo australiano ha dichiarato che il regime EMDG non è condizionato dall'andamento delle esportazioni poiché il sussidio viene calcolato come rimborso di una percentuale delle spese promozionali che non è vincolata alla vendita del prodotto. Per di più, non si tratta di un regime specifico, in quanto non è limitato agli esportatori e l'ammissibilità si basa su criteri oggettivi.

(18) Visto che l'ammissibilità a beneficiare dei sussidi nell'ambito di questo regime è legata di fatto agli introiti da esportazione programmati, si ritiene che la sovvenzione sia condizionata di fatto all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base, a prescindere dal calcolo effettivo del suo importo. Dette sovvenzioni all'esportazione vengono considerate specifiche di diritto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento di base.

- (19) Il governo australiano afferma che il regime EMDG non favorisce i beni nazionali rispetto a quelli importati in quanto la legislazione autorizza la promozione sia dei beni prodotti in Australia sia di quelli prodotti all'estero.
- (20) Per rispondere a questa argomentazione, si fa riferimento alla parte 4, sezione 24 della legge EMDG del 1997, secondo la quale i beni prodotti in Australia sono ammissibili se hanno un contenuto australiano del 50 % e i beni prodotti al di fuori dell'Australia sono ammissibili se hanno un contenuto australiano del 75 %. Le sottosezioni 3 e 4 di detta sezione autorizzano però una deroga alla regola del contenuto australiano, in quanto spetta alla Commissione australiana per il commercio (Austrade) decidere se il contenuto australiano di questi beni sia sufficiente a garantire che l'Australia trarrà un vantaggio netto significativo dalla loro esportazione. Ciò dimostra chiaramente che, siano essi prodotti in Australia o al di fuori del suo territorio, questi beni devono soddisfare la regola del contenuto australiano. La sovvenzione è pertanto condizionata all'uso preferenziale di merci nazionali rispetto ai prodotti importati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b) del regolamento di base. Inoltre, il fatto che spetti ad Austrade stabilire se il contenuto australiano sia sufficiente a garantire che l'esportazione conferirà un vantaggio netto significativo condiziona di fatto il regime agli introiti da esportazione programmati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base.
- (21) Il governo australiano e il produttore esportatore hanno dichiarato che non sono stati ricevuti ulteriori pagamenti in quanto la società non può più beneficiare di sussidi. Il produttore esportatore ha aggiunto che il sussidio ricevuto durante il periodo dell'inchiesta non dovrebbe essere compensato, perché riguarda le spese sostenute prima dell'inizio di questo periodo.
- (22) Si ritiene tuttavia che, sebbene dopo il sussidio in questione la società non abbia ricevuto sovvenzioni ricorrenti poiché non risultava più conforme ai criteri di ammissibilità, avendo superato la soglia di reddito, la sua non ammissibilità al sussidio non è stata costante. Per determinare se il reddito della società sia inferiore al livello fissato nell'ambito del regime EMDG ci si basa su considerazioni meramente commerciali, il che non giustifica una deroga al principio generale secondo il quale l'importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde, a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, al vantaggio conferito al beneficiario nel periodo dell'inchiesta.
- (23) Di norma, la concomitanza di una sovvenzione con il periodo dell'inchiesta viene stabilita in funzione del momento in cui il vantaggio è stato ricevuto dalla società. Nel caso in esame, il vantaggio è stato conferito alla società durante il periodo dell'inchiesta, che è quello durante il quale è stato versato il sussidio.
- (24) Si respingono pertanto le richieste del governo australiano e del produttore esportatore relativamente al regime EMDG e si confermano le conclusioni provvisorie.
- (25) Il produttore esportatore che ha collaborato ha usufruito di questo regime durante il periodo dell'inchiesta ottenendo sovvenzioni dello 0,03 %.

2.2.2. Regime di credito all'importazione (ICS)

- (26) Il governo australiano e il produttore esportatore sostengono che le FPF possono usufruire di questo regime, descritto ai considerando da 33 a 35 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, e che la società non ha ricevuto né pagamenti né vantaggi in relazione alle FPF. I vantaggi conferiti nell'ambito dell'ICS riguardavano altri prodotti e sono stati utilizzati per questi ultimi. Per di più, non esistevano prove dell'esistenza di sovvenzioni incrociate tra i diversi prodotti. La Commissione ha concluso erroneamente che tutti i prodotti da esportazione avevano beneficiato del ricavato della vendita dei crediti all'importazione, in quanto l'uso dei contanti non era legato ad un particolare prodotto. Si è concluso altrettanto erroneamente che le esportazioni di FPF avevano beneficiato della vendita dei crediti all'importazione, poiché questi prodotti sono venduti per la maggior parte sui mercati di esportazione. I fatti, tuttavia, non corroborano questa conclusione, specie se si considerano le notevoli vendite della società sul mercato interno.
- (27) Si ritiene che il problema delle sovvenzioni incrociate non sussista nel caso in oggetto. I vantaggi conferiti nell'ambito dell'ICS, infatti, non si limitano a un particolare prodotto. La società, inoltre, riceve crediti che può convertire liberamente in contanti. Infine, non vi è alcun obbligo di utilizzare i contanti per l'esportazione, la vendita o la produzione del prodotto per il quale è stato calcolato l'importo del credito. Pertanto, visto che i vantaggi della sovvenzione non sono legati ad un prodotto specifico non soggetto all'inchiesta, si ritiene che essi vadano a beneficio di tutte le vendite per l'esportazione, comprese quelle di FPF. Per di più, non esistono prove a sostegno dell'affermazione secondo la quale i crediti all'importazione «sono stati utilizzati per questi [altri] prodotti». In realtà, si è accertato che tutti i crediti all'importazione ottenuti durante il periodo dell'inchiesta sono stati convertiti in contanti dalla società. Va osservato inoltre che la Commissione europea non ha mai concluso che le esportazioni di FPF beneficiavano della sovvenzione per il fatto che la maggior parte delle FPF viene esportata. Il fatto che la maggior parte delle FPF sia o non sia venduta sui mercati di esportazione non ha niente a che vedere con la possibilità che tutte le esportazioni, comprese quelle di FPF, abbiano beneficiato dei pagamenti nell'ambito dell'ICS.

- (28) Il governo australiano ha fatto presente che, visto che l'ICS scade il 30 giugno 2000, non ha più senso includere la sovvenzione nel calcolo del dazio compensativo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4 dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
- (29) A norma dell'articolo 5 del regolamento di base, l'importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell'inchiesta sulle sovvenzioni. Dato che i vantaggi previsti dall'ICS sono stati ottenuti nel periodo dell'inchiesta, se ne è tenuto conto nel calcolare l'importo delle sovvenzioni compensabili. Solitamente, nelle inchieste sulle sovvenzioni non si tiene conto, a norma dell'articolo 11 del regolamento di base, delle informazioni sugli eventuali cambiamenti riguardanti i programmi verificatisi durante il periodo dell'inchiesta. In tale contesto, va osservato che l'articolo 19 del regolamento di base autorizza a chiedere un riesame intermedio nel cui ambito la Commissione può valutare, fra l'altro, se le circostanze relative alle sovvenzioni siano mutate in misura significativa. L'argomentazione del governo australiano è pertanto respinta.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (30) Il governo australiano ha dichiarato che il calcolo dell'importo della sovvenzione è sbagliato, perché non è vero che le sovvenzioni incrociate si applicano solo alle esportazioni. Il denominatore corretto, pertanto, è costituito dalle vendite totali e non dalle vendite per l'esportazione.
- (31) In risposta a questa argomentazione, si ricordano i motivi per i quali è stata respinta un'argomentazione analoga relativa al denominatore per i sussidi non ricorrenti per le spese in conto capitale/le attività fisse indicate più avanti per gli incentivi nel quadro del programma per la competitività internazionale (IICP) e per il programma di incentivi agli investimenti (IAP). Trattandosi, come si è già detto, di una sovvenzione all'esportazione, si ritiene che essa vada a vantaggio delle vendite per l'esportazione. La sovvenzione, pertanto, deve essere calcolata ripartendo l'importo sulle vendite per l'esportazione.
- (32) Durante il periodo dell'inchiesta, il produttore esportatore che ha collaborato ha usufruito di questo regime ottenendo sovvenzioni del 3,48 %.

2.2.3. Programma di incentivi agli investimenti (IAP) e incentivi nel quadro del programma per la competitività internazionale (IICP)

- (33) Il governo australiano ha contestato la mancata collaborazione durante l'inchiesta, adducendo che pur non avendo ricevuto i contratti relativi ai sussidi nell'ambito dell'IICP e dell'IAP, menzionati rispettivamente ai considerando da 24 a 27 e da 38 a 41 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, i servizi della Commissione hanno ricevuto le informazioni ivi conte-

nute nonché una spiegazione dell'obiettivo, dei parametri e del funzionamento dei programmi. Inoltre, a norma dell'articolo 28, paragrafo 3 del regolamento di base le informazioni non devono essere disattese, a condizione che, tra l'altro, la parte interessata abbia agito con la migliore diligenza, cosa che ha fatto. Infine, i motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni non sono stati resi noti ed indicati nelle conclusioni pubblicate, come richiesto dall'articolo 28 del regolamento di base.

- (34) Durante la visita di verifica, il governo australiano e l'esportatore che ha collaborato sono stati informati a più riprese della disposizione contenuta nell'articolo 28, paragrafo 1 del regolamento di base secondo la quale, qualora si rifiuti l'accesso al contratto di sovvenzione e ai documenti connessi, si possono elaborare conclusioni in base ai dati disponibili riguardanti le sovvenzioni concesse nell'ambito dell'IICP e dell'IAP. Il governo australiano e il produttore esportatore che ha collaborato non hanno mai comunicato, neanche oralmente, ai servizi della Commissione le condizioni effettive particolareggiate dei sussidi in questione. A tale riguardo, va osservato che le informazioni fornite dal governo australiano e dal produttore esportatore circa l'obiettivo, i parametri e il funzionamento dei due programmi, nonché sulle condizioni e sull'importo dei sussidi in questione, non sono state disattese, poiché risultavano verificabili ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3 del regolamento di base. I motivi per i quali è stata respinta l'affermazione non verificabile del governo australiano, secondo la quale i sussidi concessi nell'ambito dell'IICP e dell'IAP non sono condizionati all'andamento delle esportazioni, vengono illustrati dettagliatamente sia nella comunicazione provvisoria che ai considerando 28, 29, 40 e 42 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio.
- (35) Il governo australiano ha dichiarato altresì che le informazioni fornite dal governo di Victoria in merito al pagamento dei sussidi nell'ambito dell'IAP erano state disattese e che quanto affermato dalla Commissione europea, ossia che il pagamento dei sussidi da parte del governo di Victoria è condizionato alle esportazioni e che le esportazioni figurano tra gli obiettivi della legge sullo sviluppo economico del 1981, non è corretto né suffragato da elementi concreti.
- (36) Come si è già detto, le conclusioni sulle condizioni effettive del sussidio nell'ambito dell'IAP sono state elaborate in base ai dati disponibili, tra cui la sezione 3, paragrafo 1, lettera c) della legge sullo sviluppo economico del 1981, che incarica il ministero dello sviluppo economico di agevolare, incoraggiare, promuovere e consentire, tra l'altro, lo «sviluppo della capacità di esportazione dell'industria in tutto lo Stato», e la relazione degli uffici di revisione dei conti di Victoria citata dal denunziante, che contiene un riferimento alla prevista espansione delle esportazioni del produttore esportatore che ha collaborato.

- (37) La disposizione corrispondente al sussidio in questione, vale a dire la sezione 13, paragrafo 3 della legge sullo sviluppo economico del 1981 che stabilisce gli obiettivi dell'IAP, non menziona esplicitamente lo sviluppo della capacità di esportazione, ma contiene condizioni più generali quali lo «sviluppo economico equilibrato dello Stato». L'IAP figura comunque, nelle grandi linee, nella dichiarazione del ministero per l'industria e l'occupazione sull'industria di Victoria del 1° settembre 1993, intitolata «Doing Business in Victoria», in cui si afferma, tra l'altro, che «i progetti cui si fornirà un sostegno devono comportare per Victoria notevoli vantaggi economici netti, segnatamente in termini di esportazioni» e che «gli investimenti devono essere effettuati in settori chiave dell'industria di rilevanza commerciale, privilegiando le società competitive di esportazione o di importazione».
- (38) Si ritiene pertanto che le argomentazioni del governo australiano in merito all'IAP e all'IICP debbano essere respinte e si conferma che le sovvenzioni in questione sono condizionate all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (39) Il governo australiano ha dichiarato che, per quanto riguarda i sussidi concessi nell'ambito dell'IICP e dell'IAP, il denominatore per la determinazione dell'importo della sovvenzione dovrebbe essere costituito dalle vendite totali e non dalle sole vendite per l'esportazione, poiché i

	EMDGS	IICP	ICS	IAP	Totale
Leading Synthetics	0,03 %	1,92 %	3,48 %	0,64 %	6,07 %

- (43) Dato che il produttore esportatore oggetto dell'inchiesta rappresentava praticamente tutte le importazioni del prodotto in questione nella Comunità originarie dell'Australia, la media ponderata del margine di sovvenzione nazionale supera il margine minimo applicabile per le sovvenzioni (1 %).

II. INDONESIA

1. INTRODUZIONE

- (44) Dopo la comunicazione dettagliata delle risultanze e la pubblicazione del regolamento del dazio provvisorio, non sono pervenute comunicazioni o osservazioni entro i termini applicabili.
- (45) Secondo la politica e la prassi in vigore per quanto concerne i paesi di cui all'allegato VII dell'accordo OMC sulle sovvenzioni, si ritiene che le sovvenzioni al di sotto dello 0,3 % non conferiscano alcun vantaggio. Questa regola si applica solo ai produttori esportatori che hanno collaborato e che beneficiano di un trattamento individuale.

2. CAMPIONAMENTO

- (46) Per consentire ai servizi della Commissione di selezionare un campione, a norma dell'articolo 27 del regolamento di base, si è chiesto ai produttori esportatori di manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del procedimento e di fornire le informazioni necessarie sulle loro

sussidi erano legati all'acquisto di attività fisse e hanno comportato vantaggi per tutta l'impresa.

- (40) Di norma, le sovvenzioni condizionate all'andamento delle esportazioni vengono ripartite in funzione delle vendite per l'esportazione, siano esse destinate o meno all'acquisto di attività fisse. È legittimo presupporre che i vantaggi conferiti dai programmi di sovvenzioni a beneficio delle esportazioni siano legati a dette esportazioni, e che pertanto debbano essere calcolati in base alle vendite per l'esportazione. Quest'impostazione è peraltro conforme agli orientamenti della Commissione per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi.
- (41) Durante il periodo dell'inchiesta, il produttore esportatore che ha collaborato ha usufruito dell'IICP e dell'IAP ottenendo sovvenzioni dell'1,92 % e dello 0,64 %.

3. IMPORTO DELLE SOVVENZIONI COMPENSABILI

- (42) L'importo delle sovvenzioni all'esportazione compensabili in conformità del regolamento di base, espresso ad valorem, per l'esportatore oggetto dell'inchiesta è il seguente:

esportazioni e vendite sul mercato interno, nonché sulle loro attività specifiche riguardo alla produzione del prodotto in questione, e di comunicare i nomi e le attività di tutte le società ad essi collegate nel settore delle FPF. La Commissione ha informato anche le autorità indonesiane e l'associazione dei produttori esportatori indonesiani.

a) Preselezione delle società che hanno collaborato

- (47) Sette società in Indonesia si sono manifestate e hanno fornito le informazioni richieste entro il termine fissato. Inizialmente, queste società sono state prese in considerazione nella selezione del campione poiché si è ritenuto che avessero collaborato.

Le società che si sono manifestate entro il termine fissato rappresentavano praticamente tutte le importazioni del prodotto originario dell'Indonesia nella Comunità.

- (48) Le società che hanno collaborato e che sono state escluse dal campione sono state informate che gli eventuali dazi antisovvenzioni sulle loro esportazioni sarebbero stati calcolati a norma dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento di base.
- (49) Si è ritenuto che le società che non si sono manifestate entro il termine fissato non abbiano collaborato.

b) *Selezione del campione*

- (50) Inizialmente, si sono scelte tre società indonesiane per costituire il campione in consultazione con l'associazione dei produttori esportatori indonesiani. Quest'ultima ha poi proposto di sostituire due delle società scelte inizialmente con altre due, che però non sono state giudicate più rappresentative delle prime. Tutte le parti interessate sono state informate.
- (51) Sono stati inviati questionari alle tre società selezionate inizialmente per la costituzione del campione. Una di queste ha fornito una risposta incompleta, che oltretutto risultava in contraddizione con le informazioni di base fornite in precedenza ai fini del campionamento. Una seconda società non ha risposto in modo esauriente e accurato né ha informato correttamente i servizi della Commissione sui suoi rapporti con un'altra società indonesiana. Va osservato che ad entrambe le società era stata precisata più volte la natura delle informazioni richieste e che si erano prorogati a loro favore i termini per la comunicazione di dette informazioni. Le società in questione, pertanto, sono state informate dettagliatamente dei motivi per i quali non si riteneva più che collaborassero all'inchiesta e della possibilità che l'esito dell'inchiesta risultasse meno favorevole a causa della loro mancata collaborazione.
- (52) Vista la scarsa collaborazione delle società inizialmente incluse nel campione, i servizi della Commissione hanno deciso di selezionare un nuovo campione a norma dell'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento di base. A tal fine, sono state inserite nel campione altre due società indonesiane che hanno collaborato rispondendo al questionario in modo esauriente e accurato allo scopo di ottenere un esame individuale. L'associazione dei produttori esportatori indonesiani, la società interessata e le autorità indonesiane sono state informate e non hanno sollevato obiezioni.
- (53) Alle tre società che hanno costituito il campione definitivo e che hanno collaborato pienamente all'inchiesta sono stati attribuiti margini di sovvenzione specifici e aliquote individuali del dazio.

3. PROGRAMMI DI SOVVENZIONI UTILIZZATI DAGLI ESPORTATORI CHE HANNO COLLABORATO

Regimi BKPM

- (54) Il comitato per il coordinamento degli investimenti (Badan Koordinasi Penanaman Modal — BKPM) è un ente pubblico alle dirette dipendenze del presidente della Repubblica di Indonesia. Esso aiuta il presidente a elaborare le politiche governative in materia di investimenti e provvede alla programmazione e alla promozione degli investimenti, nonché al trattamento delle autorizzazioni e delle licenze corrispondenti e alla sorveglianza dell'esecuzione degli investimenti. Il BKPM svolge un ruolo determinante nel coordinare le attività d'investimento con gli altri enti pubblici. Il BKPM partecipa inoltre allo sviluppo regionale, nonché alla compilazione e alla

gestione dell'elenco negativo degli investimenti (Daftar Negative Investasi — DNI), in cui figurano i settori dove gli investimenti sono vietati e quelli regolamentati.

- (55) Il BKPM approva gli investimenti esteri (Penanaman Modal Asing — PMA) e nazionali (PMDN). Le società approvate dal BKPM come PMA e le società PMDN beneficiano di un'esenzione o di uno sgravio per quanto riguarda i dazi e i prelievi all'importazione di beni strumentali, segnatamente i macchinari, le attrezzature, i pezzi di ricambio e le attrezzature accessorie, nonché all'importazione di materie prime destinate ad una piena produzione per due anni.
- (56) Gli investimenti esteri (PMA) sono disciplinati prevalentemente dalla legge n. 1 del 1967 sugli investimenti di capitale straniero, modificata dalla legge n. 11 del 1970.
- (57) Gli investimenti nazionali (PMDN) sono disciplinati dalla legge n. 6/1968 sugli investimenti di capitale nazionale, modificata dalla legge n. 12/1971.
- (58) Le società PMA sono inoltre soggette, come altre società, alle politiche settoriali delle autorità governative competenti, come quelle stipulate nella legge n. 5/1984 sull'industria, nella legge n. 5/1967 sulla silvicoltura e nella legge n. 12/1992 sull'agricoltura.
- (59) La base giuridica per l'esenzione dal dazio all'importazione o per gli strumenti di sgravio è contenuta in vari decreti del ministro delle finanze (n. 297/KMK.01/1997, n. 545/KMK.01/1997, n. 546/KMK.01/1997 e n. 252/KMK.04/1998).

a) *Ammissibilità*

- (60) Beneficiano di queste agevolazioni i progetti di investimenti approvati dal BKPM, i progetti PMA e i progetti PMDN, comprese le società PMA e PMDN che ampliano i loro progetti onde produrre prodotti simili utilizzando più del 30 % della capacità totale o diversificando la produzione.
- (61) I criteri di ammissibilità, fissati dal BKPM con frequenti aggiornamenti, comprendono determinate restrizioni agli investimenti stranieri, segnatamente l'obbligo di creare una joint venture con una società indonesiana al momento di investire in certi settori.
- (62) I settori ripresi nell'elenco negativo degli investimenti, che non sono ammissibili in quanto tali, comprendono determinate industrie chimiche quali l'industria del ciclamato e della saccarina. Sono invece ammissibili, sempreché soddisfino determinati criteri supplementari, gli investimenti in altri dodici settori elencati nel «Manuale tecnico sull'attuazione degli investimenti di capitale nel 1998» pubblicato dal BKPM, tra cui le industrie del sale iodato, dell'alcole etilico e dei fertilizzanti.
- (63) Per quanto riguarda il modo in cui viene gestito il programma, si è affermato che le società sono soggette alle politiche settoriali/industriali attuate dai ministeri competenti.

b) *Attuazione pratica*

(64) Il BKPM valuta anzitutto la compatibilità delle richieste ricevute con le politiche settoriali, la tecnologia, il mercato, le finanze, ecc. In caso di approvazione, il BKPM aiuta le società a ottenere le altre autorizzazioni necessarie (licenze edilizie, titoli di proprietà fondiaria, permessi di lavoro, ecc.).

(65) Le agevolazioni relative ai dazi all'importazione vengono concesse in una fase successiva. A tal fine, si deve presentare un elenco dei beni strumentali e delle materie prime da importare tramite il PT. SUCOFINDO, un organo di ispezione tecnica che esamina l'elenco e lo trasmette al BKPM dopo averlo approvato. Il BKPM redige quindi una lettera di approvazione e rilascia una licenza d'importazione.

c) *Conclusione sulla compensabilità*

(66) I regimi BKPM costituiscono una sovvenzione, poiché il contributo finanziario erogato dal governo indonesiano sotto forma di dazi non corrisposti conferisce un vantaggio diretto al beneficiario.

(67) I regimi suddetti non costituiscono restituzioni del dazio (drawback) ai sensi degli allegati da I a III del regolamento di base, poiché i beni strumentali non vengono consumati nei processi di produzione e non vi è l'obbligo di esportare il prodotto finito contenente le materie prime.

(68) I regimi BKPM non sono condizionati di diritto né all'andamento delle esportazioni né all'uso preferenziale delle merci nazionali rispetto ai prodotti importati.

(69) Pur essendo apparentemente accessibili ad una vasta gamma di investimenti, questi regimi limitano esplicitamente il beneficio delle sovvenzioni a determinate imprese che non operano in certi settori. Per di più, il numero e la natura delle restrizioni applicabili a determinati settori, specie quelle che limitano l'ammissibilità a certi tipi di imprese o a certe zone geografiche, oppure che escludono completamente determinati settori, sono incompatibili con le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base, che impone all'autorità concedente di stabilire criteri oggettivi, che non favoriscano determinate imprese rispetto ad altre e che siano di natura economica e di applicazione orizzontale. Questi programmi, pertanto, sono considerati specifici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base poiché limitano esplicitamente a determinate imprese l'accesso alla sovvenzione.

(70) Anche in assenza di una specificità di diritto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base, il regime sarebbe specifico di fatto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento di base, poiché non è stata dimostrata la natura automatica dell'ammissibilità e si è riscontrato che detta ammissibilità si basa sulle decisioni prese, caso per caso, da diverse

autorità governative in conformità delle politiche settoriali/industriali dei ministeri competenti. Non essendo pervenute informazioni sull'uso effettivo del programma di sovvenzioni e sull'esercizio del potere discrezionale da parte delle autorità concedenti, si conclude che i regimi BKPM sono comunque specifici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) del regolamento di base e vanno pertanto considerati compensabili.

d) *Calcolo dell'importo della sovvenzione*

(71) Per determinare il vantaggio ottenuto ci si è basati sull'importo dei dazi non corrisposti durante il periodo dell'inchiesta, per quanto riguarda le materie prime e i pezzi di ricambio, e nel periodo che va dall'1 gennaio 1988 al termine del periodo dell'inchiesta per i beni strumentali, cui è stato applicato il normale periodo di ammortamento nell'industria (17 anni). Dato che i regimi non sono condizionati all'andamento delle esportazioni, i vantaggi totali sono stati ripartiti sul fatturato totale. L'importo ottenuto è stato poi adeguato in base al tasso d'interesse commerciale medio per i prestiti bancari durante il periodo dell'inchiesta, pari al 24,61 %.

(72) I due produttori esportatori che si sono avvalsi di questi regimi non hanno ottenuto alcun vantaggio in conformità della politica di cui sopra.

Regimi BAPEKSTA

(73) Il centro per l'amministrazione, l'esenzione e la restituzione dei dazi all'importazione (BAPEKSTA) può autorizzare, su richiesta, l'esenzione dai o la restituzione dei dazi all'importazione o la non applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (PPN) e dell'imposta sulle vendite di beni voluttuari (PPnBM) all'importazione di merci destinate a subire ulteriori trasformazioni a fini di esportazione.

(74) Il regime di esenzione riguarda i dazi sulle importazioni future, mentre il regime di restituzione si applica ai mezzi di produzione importati già utilizzati in un prodotto esportato.

(75) La base giuridica è il decreto n. 615/KMK.01/1997 del ministro delle finanze del 1° dicembre 1997.

a) *Ammissibilità*

(76) I produttori esportatori indonesiani possono usufruire, su richiesta, del regime BAPEKSTA.

(77) Per poter beneficiare dell'esenzione, una società deve riesportare il 100 % delle materie prime importate, sotto forma di prodotti finiti, entro dodici mesi dalla data di importazione, con una possibilità di deroga quando il periodo di produzione sia superiore a dodici mesi. La società deve inoltre fornire una garanzia bancaria per l'importo dell'esenzione dal dazio, nonché dalla PPN e dalla PPnBM normalmente dovute.

- (78) Per ottenere una restituzione, una società deve avere già esportato i prodotti finiti. L'importazione deve essere avvenuta nei dodici mesi che precedono la spedizione delle merci esportate.
- (79) Per entrambe le agevolazioni, le esportazioni possono avvenire anche nelle zone franche all'interno dell'Indonesia.
- b) *Attuazione pratica*
- (80) Per poter beneficiare dell'esenzione, una società deve presentare un formulario in cui si indichino l'andamento delle esportazioni previsto per il futuro, il fabbisogno preventivato di merci importate e una stima del dazio e delle imposte normalmente dovuti. Successivamente, la società dovrà presentare al BAPEKSTA relazioni semestrali sulle importazioni.
- (81) Il BAPEKSTA potrà poi verificare le relazioni della società in questione.
- (82) Per ottenere una restituzione, una società deve presentare un formulario, corredato dei documenti di importazione e di esportazione, che dimostri il collegamento esistente tra le merci importate, sulle quali sono stati pagati dazio e imposte, e le merci esportate.
- (83) Il BAPEKSTA ha il diritto di verificare questi documenti mediante ispezioni presso le società in questione.
- c) *Conclusione sulla compensabilità*
- (84) Il governo indonesiano ha dichiarato che i regimi BAPEKSTA sono normali regimi di restituzione dei dazi in linea con gli obblighi internazionali. Sono previste sanzioni per le società che fanno un uso scorretto di questi regimi, ottenendo esenzioni o restituzioni eccessive. Si è inoltre affermato che esistevano sistemi informatici in grado di confrontare le operazioni di importazione e di esportazione e di confermare quali mezzi di produzione vengono consumati, e in che misura, nella produzione dei beni esportati.
- (85) Il governo indonesiano, tuttavia, non ha fornito prove sufficienti dell'esistenza di un efficace sistema di verifica.
- (86) A norma dell'allegato II, parte II, punto 5) e dell'allegato III, parte II, punto 3) del regolamento di base, qualora si accerti che la pubblica amministrazione del paese esportatore non ha istituito tale meccanismo, si rende necessario un ulteriore esame da parte del paese esportatore sulla base, rispettivamente, degli effettivi mezzi di produzione utilizzati o delle operazioni effettive, onde determinare se sia stato effettuato un pagamento eccessivo. Il governo indiano non ha effettuato l'esame in questione. La Commissione non ha quindi verificato se si sia proceduto o meno a un'eccessiva restituzione degli oneri all'importazione sui mezzi di produzione utilizzati nel processo produttivo della merce esportata.
- (87) I regimi BAPEKSTA costituiscono una sovvenzione, poiché il contributo finanziario fornito dal governo indonesiano sotto forma di esenzione o di restituzione del dazio conferisce un vantaggio diretto al beneficiario. Si tratta di una sovvenzione condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni [cioè di una sovvenzione all'esportazione ai sensi delle disposizioni dell'allegato I, lettera i) del regolamento di base], considerata pertanto specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a) del regolamento di base.
- d) *Calcolo dell'importo della sovvenzione*
- (88) Il vantaggio per gli esportatori è stato calcolato in base all'importo dell'esenzione dal dazio doganale concessa durante il periodo dell'inchiesta, ripartita sul fatturato totale delle esportazioni durante il periodo dell'inchiesta. Questo importo è stato poi adeguato aggiungendo metà del tasso d'interesse medio per i prestiti delle banche commerciali durante il periodo dell'inchiesta (24,61 %).
- (89) La PT Indorama Synthetics Tbk si è avvalsa di questi regimi ottenendo un vantaggio dell'1,4 %.
4. PROGRAMMI DI SOVVENZIONI NON UTILIZZATI DAI PRODUTTORI ESPORTATORI CHE HANNO COLLABORATO
- (90) Si è riscontrato che i produttori esportatori che hanno collaborato non hanno beneficiato di sovvenzioni compensabili nell'ambito dei seguenti programmi:
- agevolazione relativa all'imposta sul reddito, basata sul regolamento governativo n. 45 dell'8 luglio 1996 e sul decreto presidenziale n. 7 del 14 gennaio 1999,
 - zone franche a norma del regolamento governativo n. 33/1996 del 4 giugno 1996 e delle decisioni del ministro delle finanze della Repubblica di Indonesia (n. 291/KMK.05/1997, n. 547/KMK.01/1997 e n. 292/KMK.01/1998).
5. IMPORTO DELLE SOVVENZIONI COMPENSABILI
- (91) Per circoscrivere l'esame, la Commissione ha proceduto ad un campionamento a norma dell'articolo 27 del regolamento di base. A norma dell'articolo 27, paragrafo 4 del regolamento di base, si è rilevato un certo grado di mancata collaborazione da parte di due società incluse nel campione, che poteva pregiudicare l'esito dell'inchiesta, e si è dovuto pertanto selezionare un nuovo campione. L'importo delle sovvenzioni compensabili per i produttori esportatori che hanno collaborato e che sono stati inclusi nel campione è il seguente:

	Regimi BKPM	Regimi BAPEKSTA	Totale
PT. Indorama Synthetics Tbk	0,0 %	1,41 %	1,41 %
PT. Panasia Indosyntec Tbk	0,0 %	0,0 %	0,0 %
PT. Susila Indah Synthetic Fiber Industries	0,0 %	0,0 %	0,0 %

- (92) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento di base, il dazio compensativo applicato alle importazioni provenienti da esportatori o da produttori che si sono manifestati a norma dell'articolo 27, ma che non sono stati inclusi nell'esame, non deve superare la media ponderata dell'importo delle sovvenzioni compensabili stabilito per le parti incluse nel campione. L'importo delle sovvenzioni compensabili per i produttori esportatori che hanno collaborato ma non sono stati inclusi nel campione è il seguente:

	Regimi BKPM	Regimi BAPEKSTA	Totale
PT. GT Petrochem Industries Tbk	0,0 %	0,45 %	0,45 %
PT. Teijin Indonesia Fiber Corporation	0,0 %	0,45 %	0,45 %

- (93) L'importo delle sovvenzioni compensabili a norma del regolamento di base, espresso ad valorem, per i produttori esportatori che hanno collaborato varia tra lo 0 e l'1,0 % ed è pertanto inferiore alla soglia minima di sovvenzione per l'Indonesia (3 %).
- (94) Le due società escluse dal campione, la PT. Global Fiberindo e la PT. Polysindo Eka Perkasa, rappresentavano una proporzione sostanziale (oltre il 30 %) delle importazioni del prodotto in questione nella Comunità. A norma dell'articolo 28 del regolamento di base, pertanto, le conclusioni definitive riguardanti queste due società e tutte le altre società che non hanno collaborato al presente procedimento vengono elaborate in base ai dati disponibili.
- (95) L'inchiesta ha dimostrato l'esistenza di sovvenzioni compensabili di cui possono disporre i produttori esportatori che non hanno collaborato. Si ritiene che la mancata collaborazione sia dovuta al fatto che i produttori in questione hanno utilizzato, traendone vantaggio, le sovvenzioni compensabili ad un livello superiore al livello minimo per l'Indonesia. A norma dell'articolo 28 del regolamento di base, considerate le informazioni contenute nella denuncia e le risultanze dell'inchiesta e per evitare di premiare la mancata collaborazione, si è stabilito come segue l'importo delle sovvenzioni compensabili per queste due società:

	Regimi BKPM (Sovvenzione interna)	Regimi BAPEKSTA (Sovvenzione all'esportazione)	Totale
PT. Global Fiberindo	5 %	5 %	10 %
PT. Polysindo Eka Perkassa	5 %	5 %	10 %
Tutte le altre società	5 %	5 %	10 %

- (96) La media ponderata del margine di sovvenzione nazionale per tutti i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta (comprese le due società che non hanno collaborato), che rappresentano praticamente tutte le esportazioni nella Comunità del prodotto in questione originario dell'Indonesia, supera il margine minimo per questo paese (3 %).

state istituite le misure provvisorie. Sono inoltre pervenute numerose comunicazioni scritte dei produttori esportatori, che sono stati sentiti tutti il 15 febbraio 2000.

2. CONSIDERAZIONI A CARATTERE GENERALE

III. TAIWAN

1. INTRODUZIONE

- (97) Dopo la pubblicazione del regolamento del dazio provvisorio, il governo di Taiwan ha comunicato, con lettere del 17 e del 19 gennaio 2000, le sue osservazioni sulla comunicazione contenente gli elementi specifici dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali sono

2.1. Specificità dei regimi in questione

- (98) I produttori esportatori hanno formulato osservazioni generali sull'interpretazione del concetto di specificità. Per determinare la specificità delle sovvenzioni oggetto dell'inchiesta ci si è basati sulle disposizioni del regolamento di base, in particolare l'articolo 3. Si è tenuto

conto delle osservazioni dei produttori esportatori per stabilire se ciascuno dei regimi oggetto dell'inchiesta comportasse sovvenzioni specifiche ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base e, quindi, compensabili. Il modo in cui si è determinata la specificità dei singoli regimi viene illustrato nelle sezioni corrispondenti, per completare le conclusioni contenute nel regolamento del dazio provvisorio.

2.2. Calcolo del tasso d'interesse commerciale prevalente

- (99) Si è deciso provvisoriamente di applicare un tasso d'interesse generale del 9,03 % ai fini della presente inchiesta. Il tasso è stato fissato in base alle informazioni ottenute nel corso dell'inchiesta giudicate appropriate a tal fine. Il governo e i produttori esportatori di Taiwan hanno però contestato l'attendibilità del dazio.
- (100) In seguito a questa argomentazione, i servizi della Commissione hanno ricalcolato il tasso d'interesse generalmente applicabile. Il tasso d'interesse di riferimento, fissato all'8,52 %, è stato determinato in funzione dei tassi d'interesse commerciali mensili applicati durante il periodo dell'inchiesta da trentasette banche nazionali di Taiwan. Questi tassi d'interesse, accessibili a tutti, fanno parte delle statistiche finanziarie mensili pubblicate dal dipartimento ricerca economica della Banca centrale della Repubblica cinese.
- (101) Si è inoltre affermato che per le conclusioni provvisorie ci si sarebbe dovuti basare sul tasso d'interesse utilizzato per i prestiti analoghi, che il tasso d'interesse applicato dalla Commissione non è comunque commisurato a quello che le società possono ottenere sul mercato e che in realtà sono stati concessi prestiti commerciali alle società nel periodo dell'inchiesta. Per prestito analogo s'intende un prestito di importo simile, con un obiettivo analogo e con un periodo di rimborso analogo. Non essendosi individuato alcun prestito analogo per i produttori esportatori in questione, si conferma il metodo di calcolo del tasso d'interesse di riferimento illustrato più sopra.

2.3. Applicazione del tasso d'interesse al calcolo dell'importo della sovvenzione

- (102) I produttori esportatori hanno criticato la Commissione per aver aggiunto ai programmi sovvenzionati un interesse calcolato secondo il tasso d'interesse commerciale medio applicato a Taiwan nel periodo dell'inchiesta.
- (103) Le basi giuridiche per l'aggiunta dell'interesse al valore nominale della sovvenzione sono gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento di base, che contengono disposizioni relative al calcolo dell'importo della sovvenzione, sviluppati negli orientamenti della Commissione per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi.

(104) A norma dell'articolo 5 del regolamento di base, il calcolo del vantaggio deve riflettere l'importo della sovvenzione accertata nel periodo dell'inchiesta e non il semplice valore nominale di tale importo al momento del suo trasferimento al beneficiario o della sua mancata riscossione da parte della pubblica amministrazione. Questa impostazione viene illustrata esplicitamente negli orientamenti della Commissione per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi, in cui si precisa che l'importo della sovvenzione deve essere convertito nel valore prevalente durante il periodo dell'inchiesta mediante l'applicazione del normale tasso d'interesse commerciale.

- (105) Si è affermato inoltre che questo metodo non può essere applicato agli importi delle presunte sovvenzioni sui crediti d'imposta, poiché i crediti d'imposta dichiarati dalle società sono stati utilizzati solo nella dichiarazione dei redditi annuale che viene fatta il 31 marzo dell'anno successivo. I produttori esportatori sostengono pertanto che fino a quella data non viene conferito loro nessun vantaggio.
- (106) A tale proposito, si ritiene che il vantaggio abbia una ricorrenza annuale, poiché consiste in una riduzione dell'imposta diretta dovuta ogni anno. Nel vantaggio, quindi, è compresa anche l'agevolazione che consiste nel non dover prendere in prestito sul mercato aperto un importo equivalente al risparmio fiscale.

2.4. Valutazione delle sovvenzioni in relazione al prodotto in questione

- (107) Il governo e la società esportatrice di Taiwan hanno fatto presente che nel calcolare il tasso di sovvenzione la Commissione avrebbe dovuto collegare i regimi di sovvenzioni al prodotto in questione, attribuendo vantaggi che possono essere specificamente collegati alle linee di produzione in quanto direttamente legati al prodotto in questione.
- (108) Dagli orientamenti della Commissione risulta chiaramente che, se il beneficio della sovvenzione è limitato a un prodotto particolare, il denominatore per la ripartizione dell'importo della sovvenzione dovrebbe riflettere solo le vendite (oppure le vendite per l'esportazione) del prodotto. In caso negativo, il denominatore dovrebbe essere costituito dalle vendite totali (o dalle vendite per l'esportazione) del beneficiario.
- (109) Come dicono giustamente i produttori esportatori, la Commissione ha calcolato l'esenzione dai dazi all'importazione per le materie prime secondo questa impostazione. In questo caso specifico, si sono individuati vantaggi solo per la divisione delle fibre, e pertanto si è utilizzato il denominatore delle vendite corrispondenti. Avendo riscontrato che, per tutti i regimi descritti, i vantaggi non si limitavano a un prodotto particolare, si sono usate come denominatore le vendite totali.

3. REGIMI INDIVIDUALI

3.1. Credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature di automazione e di controllo dell'inquinamento

- (110) Il governo e i produttori esportatori di Taiwan hanno dichiarato che questo regime, descritto ai considerando da 49 a 58 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, non è stato valutato correttamente dalla Commissione in termini di specificità della sovvenzione. In particolare, la presunta sovvenzione sul credito d'imposta per apparecchiature di automazione e di controllo dell'inquinamento non è condizionata all'uso preferenziale di beni nazionali rispetto ai beni importati e può pertanto essere considerata specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b) del regolamento di base.
- (111) Sebbene il programma preveda un credito d'imposta sia per le apparecchiature importate che per quelle fabbricate nel paese, la sovvenzione viene raddoppiata all'acquisto di apparecchiature nazionali. Queste due aliquote del credito d'imposta vengono considerate due programmi diversi, che riguardano rispettivamente le apparecchiature fabbricate nel paese e quelle importate. In mancanza del credito d'imposta del 20 % per le apparecchiature fabbricate nel paese, le società non avrebbero ricevuto alcun credito d'imposta. Il tasso di credito del 10 % non può essere considerato un'aliquota d'imposta standard, poiché si applica unicamente alle apparecchiature importate. Il tasso di credito del 20 % è condizionato all'uso preferenziale dei beni nazionali rispetto ai beni importati, poiché possono beneficiarne le apparecchiature fabbricate nel paese ma non quelle importate. Detto credito d'imposta costituisce pertanto una sovvenzione specifica alle importazioni di sostituzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera b) del regolamento di base.
- (112) Analogamente, il tasso di credito del 10 %, di cui possono beneficiare solo i macchinari importati, è limitato alle imprese che li acquistano. Questa restrizione non è considerata neutra ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base, poiché favorisce determinate imprese rispetto ad altre. Per di più, i criteri non sono di natura economica e di applicazione orizzontale. Si tratta quindi di una sovvenzione specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (113) Per quanto riguarda il calcolo dell'importo delle sovvenzioni compensabili, i produttori esportatori hanno dichiarato che il 15 % del credito d'imposta del 20 % per l'acquisto di beni di fabbricazione nazionale non può essere compensabile, poiché sarebbe ottenuto a prescindere dall'origine delle merci. Si ritiene però che detta argomentazione non sia giustificata. L'importo delle sovvenzioni compensabili, infatti, equivale all'importo totale dei crediti d'imposta, visto che il credito d'imposta del 20 % per le apparecchiature acquistate nel paese non

può essere considerato una deviazione rispetto ad un tasso standard del credito d'imposta del 10 %. Come si è già detto, queste due aliquote del credito d'imposta vengono considerate due programmi diversi, che riguardano rispettivamente le apparecchiature fabbricate nel paese e quelle importate. In mancanza del credito d'imposta del 20 % per le apparecchiature fabbricate nel paese, le società non avrebbero ricevuto alcun credito d'imposta. Il tasso di credito del 10 % si applica solo ai macchinari importati, e non è un tasso di credito generale. La Commissione ha pertanto concluso che l'importo della sovvenzione corrisponde all'introito totale a cui ha rinunciato il governo di Taiwan.

- (114) Il vantaggio per i produttori esportatori è stato calcolato secondo il metodo di cui al considerando 57 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, previa correzione del tasso d'interesse commerciale medio aggiunto all'importo delle imposte non corrisposte durante il periodo dell'inchiesta.
- (115) Il governo di Taiwan ha dichiarato altresì che, essendo legata all'acquisto di attività fisse, la sovvenzione dovrebbe essere ripartita sul normale periodo di ammortamento di dette attività nell'industria interessata.
- (116) Si ritiene che di norma i vantaggi sotto forma di risparmio delle imposte dirette siano legati, più che all'acquisto di attività fisse, alla riduzione della soggettività alle imposte dirette, che in genere esiste a prescindere dall'acquisto di attività fisse. Questa impostazione, inoltre, è in linea con gli orientamenti della Commissione per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi di cui alla tabella 2 allegata ai suddetti orientamenti. I vantaggi conferiti nell'ambito di questo regime sono stati pertanto calcolati in base al risparmio dell'imposta sul reddito realizzato nel periodo dell'inchiesta a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento di base.
- (117) Due società si sono avvalse di questo regime durante il periodo dell'inchiesta ottenendo sovvenzioni dello 0,42 % e dello 0,40 %.

3.2. Credito d'imposta per investimenti in iniziative importanti

- (118) Il governo di Taiwan ha dichiarato che questo regime non costituisce una sovvenzione poiché non prevede un contributo finanziario a favore delle società beneficiarie degli investimenti. Le deduzioni fiscali, infatti, vengono concesse solo agli azionisti investitori, e non alle società che emettono le azioni.
- (119) Si ritiene tuttavia che il governo di Taiwan conceda un contributo finanziario alle società che richiedono il credito d'imposta, cioè quelle che investono in iniziative importanti. Questo contributo finanziario, che consiste nella rinuncia a determinati introiti, conferisce un vantaggio agli azionisti investitori riducendone la soggettività tributaria.

(120) Il governo e i produttori esportatori di Taiwan hanno dichiarato che questo regime, descritto ai considerando da 59 a 66 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, riguarda un credito d'imposta generalmente disponibile e pertanto non specifico, poiché il programma è aperto a tutte le persone fisiche e giuridiche che investono in determinate iniziative. Si afferma in particolare che l'ammissibilità del regime non è limitata a determinate imprese, che essa è obiettiva, automatica e neutra e che il vantaggio del credito d'imposta non viene conferito ad una società a seguito della sua produzione del prodotto in questione.

(121) A tale riguardo, la Commissione ha riscontrato che l'accesso al programma è esplicitamente limitato alle società che investono in determinate iniziative, poiché possono beneficiare dei crediti d'imposta solo gli investimenti azionari in un numero limitato di iniziative, quali le grandi iniziative basate su tecnologie o le grandi iniziative d'investimento.

(122) Inoltre, sebbene la Commissione riconosca che la definizione delle iniziative ammissibili è chiara e obiettiva, l'ammissibilità non può essere considerata neutra ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base, poiché limita il numero degli investimenti che possono dar luogo a un credito d'imposta in base alle attività dell'azienda interessata. La libertà di scelta delle società investitrici che desiderano ottenere un credito d'imposta è limitata su base settoriale. L'articolo 2 dei criteri per la determinazione dell'entità delle grandi iniziative tecnologiche rispetto all'industria manifatturiera e all'industria dei servizi tecnici limita il credito d'imposta a undici tipi specifici di investimenti. L'accesso al programma è quindi condizionato agli investimenti in determinate iniziative anziché essere aperto a tutti. Le argomentazioni dei produttori esportatori al riguardo devono pertanto essere respinte.

(123) Si è affermato altresì che il vantaggio del credito d'imposta non viene conferito ad una società a causa della sua produzione del prodotto in questione. I vantaggi conferiti nell'ambito di questo regime non sono limitati alla produzione di un prodotto specifico, e non vi è l'obbligo di utilizzare il credito per l'esportazione, la vendita o la produzione di un altro prodotto. La società riceve un credito d'imposta a vantaggio della produzione e delle esportazioni di FPF. Pertanto, dato che i vantaggi della sovvenzione non sono legati a un prodotto specifico non soggetto all'inchiesta, si considera che riguardino tutte le vendite, comprese quelle di FPF. L'argomentazione dei produttori esportatori deve quindi essere respinta.

(124) Concludendo, si conferma che questo regime è considerato specifico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base e comporta sovvenzioni compensabili.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

(125) Il vantaggio per l'unico produttore esportatore è stato calcolato come indicato al considerando 57 del regolamento del dazio provvisorio, portando dal 9,03 % all'8,52 % il tasso d'interesse commerciale medio aggiunto all'importo delle imposte non corrisposte durante il periodo dell'inchiesta.

(126) Questa società ha ottenuto un vantaggio dello 0,71 %.

3.3. Crediti d'imposta per la R&S e la formazione del personale

(127) Come risulta dal regolamento del dazio provvisorio (considerando da 67 a 72 del preambolo), questi crediti d'imposta non sono stati giudicati specifici. Non essendo pervenute osservazioni scritte delle parti interessate in merito a questa conclusione, si conclude che il regime non è specifico ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base e, pertanto, non è compensabile.

3.4. Credito d'imposta per gli investimenti in zone povere di risorse naturali

(128) Il governo di Taiwan ha chiesto l'ammissibilità di questo regime ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento di base adducendone la conformità ai criteri di non compensabilità delle sovvenzioni alle regioni svantaggiate. L'argomentazione, tuttavia, non è stata suffragata da elementi di prova verificabili e deve pertanto essere respinta, non essendosi potuto stabilire che sussistono effettivamente i requisiti suddetti.

(129) Il governo di Taiwan ha obiettato altresì che le società esportatrici non hanno ricevuto alcun vantaggio legato alle FPF. L'argomentazione è stata respinta in base a quanto già eccepito nella sezione sulla «Valutazione delle sovvenzioni in relazione al prodotto in questione».

Calcolo dell'importo della sovvenzione

(130) Una società si è avvalsa di questo regime ottenendo un vantaggio dello 0,01 %.

3.5. Crediti d'imposta per la salvaguardia di marche internazionali

(131) Come si è detto al considerando 81 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, un solo produttore esportatore si è avvalso di questo regime senza però ottenere alcun vantaggio. Le parti interessate non hanno fatto commenti in proposito.

3.6. Prestiti a tassi d'interesse agevolati: incentivi all'automazione, incentivi alla lotta contro l'inquinamento e incentivi alla conservazione dell'energia

(132) Questi regimi, descritti ai considerando da 82 a 91 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, si basano sull'articolo 21, paragrafo 1 dello statuto per il potenziamento delle industrie (in seguito denominato «SUI»).

- (133) Il governo e i produttori esportatori di Taiwan hanno dichiarato che questi prestiti sono accessibili a quasi tutte le società del paese, e che quindi non sono né specifici né compensabili. Concretamente, si afferma che l'ammissibilità al programma non è limitata a determinate iniziative, che detta ammissibilità è obiettiva e che, anche se non fosse obiettiva, ciò non comporterebbe ipso facto la specificità del programma.
- (134) Effettivamente, le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1 del SUI limitano esplicitamente i vantaggi a determinate iniziative che soddisfano un certo numero di criteri o requisiti. Si ritiene che detti criteri e requisiti, quali gli investimenti in attrezzature specifiche a condizioni ben precise stabilite dall'Executive Yuan del Fondo di sviluppo, non siano obiettivi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base. Le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 1 del SUI non possono essere considerate obiettive. I criteri in esse contenuti, infatti, non sono né neutri né di natura economica o di applicazione orizzontale, visto che determinate iniziative hanno notoriamente più probabilità di beneficiare dei crediti solo perché appartengono ad un determinato settore commerciale. I vantaggi di questo sistema, quindi, saranno inevitabilmente più accessibili ad alcuni settori che ad altri.
- (135) Uno dei principi di base della specificità è che una sovvenzione che distorce la destinazione delle risorse in un'economia, favorendo determinate imprese rispetto ad altre, dovrebbe essere assoggettata a misure compensative quando sia causa di pregiudizio. Se in un'economia l'ammissibilità a beneficiare delle sovvenzioni è limitata in base a criteri non neutri, si reputa che si verifichi tale distorsione nella destinazione delle risorse. Questo è il principio alla base dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base, a norma del quale una sovvenzione è specifica se l'autorità concedente, o la legislazione secondo cui essa opera, limitano esplicitamente a determinate imprese l'accesso alla sovvenzione. Le argomentazioni di cui sopra sono pertanto respinte.
- (136) Si è affermato che, anche se l'ammissibilità non è obiettiva, ciò non comporta ipso facto la specificità del programma. Anche questa argomentazione viene però respinta, non essendosi constatata la natura automatica della specificità. Come si è già detto, il regime è considerato specifico perché limitato a determinate imprese ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base. La Commissione conferma pertanto le conclusioni provvisorie di cui al considerando 87 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio.
- (137) Si è dichiarato altresì che, per quanto riguarda i prestiti a tassi d'interesse agevolati, la sovvenzione compensabile rappresenterebbe solo la differenza tra i tassi d'interesse pubblici e quelli commerciali.
- (138) Gli orientamenti della Commissione per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi specificano tuttavia che, in caso di prestiti pubblici, la sovvenzione è pari alla differenza tra l'interesse pagato sul prestito pubblico e l'interesse normalmente dovuto su un prestito commerciale analogo durante il periodo dell'inchiesta.
- (139) Il governo di Taiwan ha sostenuto inoltre che solo due società avevano usufruito di questo programma per lo sviluppo delle PPF. L'argomentazione è stata respinta in conformità di quanto già risposto nella sezione sulla «Valutazione delle sovvenzioni in relazione al prodotto in questione».

Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (140) I produttori esportatori hanno dichiarato che per le conclusioni provvisorie ci si sarebbe dovuti basare sul tasso d'interesse utilizzato per i prestiti analoghi, che il tasso d'interesse applicato dalla Commissione non è comunque commisurato a quello che le società possono ottenere sul mercato e che in realtà sono stati concessi prestiti commerciali alle società nel periodo dell'inchiesta.
- (141) Per prestito analogo s'intende un prestito di importo simile, con un obiettivo analogo e con un periodo di rimborso analogo. Come si è detto al considerando 89 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, non essendosi individuato alcun prestito analogo per i produttori esportatori in questione, la Commissione conferma l'applicazione del tasso d'interesse di riferimento calcolato per Taiwan e indicato più sopra.
- (142) Un produttore esportatore ha affermato inizialmente che la Commissione aveva incluso nel calcolo i presunti vantaggi conferiti alla società anche quando quest'ultima non aveva pagato interessi per tutto il periodo dell'inchiesta, causa la rateizzazione del prestito su detto periodo. Nelle lettere successive, tuttavia, il produttore esportatore ha dichiarato di aver pagato interessi durante il periodo dell'inchiesta.
- (143) La società cita specificamente tre prestiti per i quali le informazioni fornite nella risposta al questionario e verificate durante le visite in loco, vale a dire che nel periodo dell'inchiesta non erano stati pagati interessi per questi prestiti, sono state contestate solo dopo le prime osservazioni della società in seguito alla comunicazione delle conclusioni provvisorie.
- (144) La società ha dichiarato che durante il periodo dell'inchiesta non erano stati versati interessi per questi prestiti, e che le somme capitali corrispondenti erano state erogate come sussidi unici. La Commissione ha calcolato gli importi delle sovvenzioni nel modo indicato nel regolamento del dazio provvisorio.

- (145) Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, la società ha dichiarato che nel periodo dell'inchiesta erano stati versati più volte gli interessi su questi prestiti e che le somme capitali corrispondenti erano state scaglionate in più sussidi.
- (146) Queste informazioni contraddicono quanto affermato esplicitamente dalla società nella sua risposta al questionario e durante la visita di verifica. Le nuove affermazioni, inoltre, non corrispondono a quelle verificate in precedenza e non sono suffragate da elementi di prova obiettivi e/o verificabili. La Commissione conferma pertanto il metodo di calcolo seguito inizialmente per questi prestiti.
- (147) Si è affermato anche che, nel calcolare l'importo della sovvenzione, la Commissione dovrebbe tenere presente che nel periodo dell'inchiesta non sono stati effettuati rimborsi del capitale a causa di un periodo di grazia di due anni. Quest'argomentazione lascia impregiudicato il calcolo del vantaggio eseguito dalla Commissione, che si basa sulla differenza tra l'importo dell'interesse pagato e quello normalmente dovuto. La Commissione conferma pertanto il suo metodo di calcolo iniziale per quanto concerne questi prestiti.
- (148) I vantaggi per i produttori esportatori sono stati calcolati secondo il metodo di cui al considerando da 88 a 90 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio.
- (149) I vantaggi ottenuti da queste quattro società vanno dallo 0,04 % allo 0,31 %.

3.7. Esenzione dal dazio all'importazione: acquisto di apparecchiature nuove e di apparecchiature antinquinamento

- (150) Le basi giuridiche di questo regime di sovvenzioni assertivamente compensabili sono: le note complementari 3 e 9 del capitolo 84, le note complementari 4 e 5 del capitolo 85 e le note complementari 1 e 2 del capitolo 90 della tariffa doganale e classificazione delle merci all'importazione e all'esportazione della Repubblica cinese (in seguito denominato «codice doganale»).
- (151) Il governo di Taiwan ha dichiarato che questo programma non risponde a nessuna delle definizioni di sovvenzione di cui all'articolo 2 del regolamento di base, segnatamente perché non comporta né un trasferimento diretto di fondi, né la fornitura di beni o di servizi né un sostegno ai prezzi o al reddito. L'argomentazione è stata respinta perché il regime comporta un contributo finanziario del governo di Taiwan sotto forma di una remissione dei dazi all'importazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a, punto ii) del regolamento di base, e conferisce pertanto un vantaggio.
- (152) Il governo e i produttori esportatori di Taiwan hanno affermato che questo regime, descritto ai considerando da 92 a 99 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, non è stato valutato correttamente dalla Commissione in termini di specificità della sovvenzione

e, pertanto, di compensabilità della sovvenzione oggetto della denuncia.

- (153) È stato sostenuto in particolare che possono beneficiare dell'esenzione dal dazio all'importazione tutte le società taiwanesi che intendano acquistare apparecchiature non prodotte in loco; il regime, pertanto, non può essere considerato specifico perché non è limitato a determinati tipi di società e perché viene gestito in base a criteri oggettivi e neutri.
- (154) Si ritiene che questo criterio non sia oggettivo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base. A norma di detto articolo, per criteri o condizioni oggettivi si intendono criteri o condizioni neutri, di natura economica e di applicazione orizzontale. Si ritiene che le suddette disposizioni delle note complementari del codice doganale non siano né neutre né di natura economica o di applicazione orizzontale, poiché l'uso del regime è limitato a determinate imprese, ossia le industrie manifatturiere o le industrie di assistenza tecnica registrate e qualificate che si avvalgono di questo regime per importare macchinari, apparecchiature e strumenti destinati alla lotta contro l'inquinamento atmosferico, la contaminazione dell'acqua, i rumori e le vibrazioni, al monitoraggio e alle prove ambientali, allo smaltimento dei rifiuti, alla ricerca e alla sperimentazione o all'esame e all'analisi riprese nei capitoli specifici del codice doganale. Inoltre, perché le apparecchiature specifiche conformi a questi requisiti possano beneficiare dell'esenzione dal dazio all'importazione le autorità taiwanesi devono accertarsi che non sono state fabbricate a Taiwan. Di conseguenza, possono usufruire di questo regime solo le società che operano in un settore industriale i cui macchinari non vengono fabbricati a Taiwan.
- (155) Si respingono le argomentazioni di cui sopra e si confermano le conclusioni provvisorie di cui al considerando 97 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio.

Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (156) I vantaggi per i produttori esportatori sono stati calcolati secondo il metodo di cui al considerando 98 del regolamento del dazio provvisorio.
- (157) I vantaggi ottenuti dalle quattro società esportatrici in questione vanno dallo 0,12 % allo 0,20 %.

3.8. Esenzione dal dazio all'importazione: importazioni di materie prime

- (158) La base giuridica per questo regime di sovvenzioni assertivamente compensabili, descritto ai considerando da 100 a 106 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, è la nota complementare 6 del capitolo 29 della tariffa doganale e classificazione delle merci all'importazione e all'esportazione della Repubblica cinese (in seguito denominato «codice doganale»).

- (159) I produttori esportatori hanno dichiarato che questo regime non avrebbe dovuto essere incluso nell'inchiesta, in quanto non figurava nella denuncia e la Commissione ha chiesto informazioni sul programma solo al momento delle visite di verifica.
- (160) Sia la denuncia che l'avviso di apertura annoveravano le «esenzioni dai dazi doganali» fra i programmi di sovvenzioni di cui beneficerebbe il prodotto in questione. Si ritiene pertanto che la denuncia contenesse elementi di prova *prima facie* sufficienti per avviare un'inchiesta, e che sia l'avviso di apertura sia i questionari e i documenti connessi inviati dalla Commissione chiedessero con sufficiente chiarezza informazioni sull'esenzione dal dazio all'importazione, anche per quanto riguarda le materie prime. D'altro canto, non si può pretendere che, al momento di presentare la denuncia, i denunziati abbiano una conoscenza approfondita dei programmi di sovvenzioni di un paese terzo. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento di base, infatti, la denuncia deve contenere tutte le informazioni di cui il denunziante può disporre. Il denunziante ha presentato altre argomentazioni riguardanti le esenzioni dal dazio all'importazione per l'acquisto di nuove apparecchiature e di apparecchiature antinquinamento. Considerata la natura delle sovvenzioni, e in particolare il fatto che le esenzioni dal dazio all'importazione per queste apparecchiature e per le materie prime sono state concesse nel quadro delle medesime «Note complementari» del codice doganale, si conclude che la Commissione ha il diritto di indagare e di raccomandare, se del caso, opportune misure compensative.
- (161) Il governo di Taiwan ha affermato che questo programma non risponde a nessuna delle definizioni di sovvenzione di cui all'articolo 2 del regolamento di base, segnatamente perché non comporta né un trasferimento diretto di fondi, né la fornitura di beni o di servizi né un sostegno ai prezzi o al reddito. L'argomentazione è stata respinta perché il regime comporta un contributo finanziario del governo di Taiwan sotto forma di una remissione dei dazi all'importazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a, punto ii) del regolamento di base, e conferisce pertanto un vantaggio.
- (162) Il governo e i produttori esportatori di Taiwan hanno affermato che questo regime non è stato valutato correttamente dalla Commissione in termini di specificità della sovvenzione e, pertanto, di compensabilità della sovvenzione oggetto della denuncia.
- (163) Si è affermato che in realtà le esenzioni dal dazio all'importazione non sono limitate a determinate imprese, perché concesse in base a criteri oggettivi e neutri.
- (164) Questo regime è limitato espressamente a determinati fabbricanti, soggetti alle norme di amministrazione aziendale, per l'importazione di materie prime ben precise, nella fattispecie prodotti chimici, utilizzate esclusivamente per la fabbricazione di materie plastiche, fibre artificiali, gomma e prodotti intermedi petrolchimici mediante reazione chimica, sempreché detti prodotti chimici non siano ancora prodotti o sufficientemente presenti a Taiwan. La Commissione ritiene pertanto che questo regime sia esplicitamente limitato a determinate società che soddisfano le condizioni di cui alla nota complementare specifica del codice doganale. Dette condizioni non sono considerate né neutre, né di natura economica né di applicazione orizzontale.
- (165) I produttori esportatori hanno dichiarato altresì che questo regime non può essere considerato una sovvenzione poiché non conferisce altri vantaggi, a parte il mancato prelievo degli oneri all'importazione, per le importazioni pienamente incorporate nel prodotto in questione. Visto che, a norma dell'allegato I del regolamento di base, un'esenzione di tal genere non viene considerata una sovvenzione compensabile se è condizionata all'andamento delle esportazioni, si afferma che detta esenzione, non essendo condizionata all'andamento delle esportazioni, deve essere considerata a maggior ragione una sovvenzione non compensabile.
- (166) L'allegato I del regolamento di base contiene un elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione, la cui lettera i) menziona i sistemi di restituzione del dazio cui si riferisce probabilmente l'argomentazione. Il regime in questione, tuttavia, non prevede remissioni o restituzioni degli oneri all'importazione, non essendo stata adottata la necessità di utilizzare le merci importate per la produzione del prodotto finale esportato. Si ritiene pertanto che l'elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione di cui all'allegato I non permetta di determinare se questo programma costituisce una sovvenzione, specie perché il regime non è considerato una sovvenzione all'esportazione. A norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento di base, solo le esenzioni concesse in conformità degli allegati da I a III non vengono considerate sovvenzioni. Si applica pertanto la normale definizione di sovvenzione di cui all'articolo 2 del regolamento di base. Questo regime costituisce una sovvenzione poiché il governo di Taiwan fornisce un contributo finanziario rinunciando a riscuotere il dazio all'importazione, con un vantaggio per il beneficiario che non deve pagare il normale dazio all'importazione.
- (167) La Commissione conferma pertanto le conclusioni provvisorie di cui al considerando 104 del regolamento del dazio provvisorio.
- Calcolo dell'importo della sovvenzione
- (168) I vantaggi conferiti ai produttori esportatori sono stati calcolati nel modo illustrato nel considerando 105 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio.
- (169) I vantaggi ottenuti dalle quattro società esportatrici vanno dallo 0,16 % allo 0,51 %.

3.9. Matching funds e fondi di assistenza

Calcolo dell'importo della sovvenzione

(170) Il governo di Taiwan ha chiesto l'ammissibilità di questo regime ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base adducendone la conformità ai criteri di non compensabilità delle sovvenzioni alle regioni svantaggiate. L'argomentazione, tuttavia, non è stata suffragata da elementi di prova verificabili e deve pertanto essere respinta, non essendosi potuto stabilire che sussistono effettivamente i requisiti suddetti.

(172) Due società si sono avvalse di questo regime. Una delle due non ha ottenuto vantaggi, mentre la seconda ha ottenuto un vantaggio dello 0,01 %.

(171) Il governo di Taiwan ha obiettato altresì che il programma non è collegato alla produzione di FPF. L'argomentazione è stata respinta in conformità di quanto già risposto nella sezione sulla «Valutazione delle sovvenzioni in relazione al prodotto in questione».

4. IMPORTO DELLE SOVVENZIONI COMPENSABILI

(173) Si sono stabilite le seguenti aliquote di sovvenzioni nazionali per le società che hanno collaborato:

	Crediti d'imposta	Prestiti	Esenzioni dal dazio all'importazione	Matching Funds	Sovvenzione totale
Nan Ya Plastics Corp.	1,14	0,06	0,32	0,00	1,52
Far Eastern Textile Ltd	0,40	0,31	0,36	0	1,08
Shinkong Synthetic Fibres Corp.	0	0,04	0,68	0,01	0,73
Tuntex Distinct Corp.	0	0,20	0,34	0	0,54

(174) La media ponderata del margine di sovvenzione nazionale per tutti i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta, che rappresentano praticamente tutte le esportazioni nella Comunità del prodotto in questione originario di Taiwan, supera il margine minimo applicabile (1 %).

D. PREGIUDIZIO

1. DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA

(175) Non essendo pervenute osservazioni sulla definizione di industria comunitaria, si confermano le conclusioni di cui al considerando 133 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio.

2. CONSUMO NELLA COMUNITÀ

(176) Non essendo pervenute osservazioni sul consumo nella Comunità, si conferma la sua valutazione di cui al considerando 134 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio.

3. IMPORTAZIONI DI FPF NELLA COMUNITÀ DAI PAESI INTERESSATI

a) Valutazione cumulativa delle importazioni

(177) Si è deciso provvisoriamente che esistevano motivi sufficienti per cumulare le importazioni dall'Australia e da Taiwan e per escludere dall'analisi le importazioni dalla Repubblica di Corea, dalla Thailandia e dall'Indonesia.

(178) Visto che, allo stadio attuale dell'inchiesta, si è accertata l'esistenza di sovvenzioni compensabili al di sopra della soglia minima relativamente all'Indonesia, si è dovuto esaminare se, a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento di base, le importazioni di FPF originarie dell'Indonesia dovessero essere valutate cumulativamente con le importazioni dall'Australia e da Taiwan.

(179) Da un esame successivo è risultato che:

- i margini di sovvenzione nazionali per l'Australia, Taiwan e l'Indonesia superavano il livello minimo;
- il volume delle importazioni da questi paesi non era irrilevante rispetto al consumo comunitario;

c) analizzando le condizioni di concorrenza sul mercato comunitario tra le FPF importate e quelle di produzione comunitaria, nonché le condizioni di concorrenza tra le FPF importate, si è osservato che:

- le FPF importate da tutti i paesi esportatori e quelle di produzione comunitaria sono prodotti simili,
- le FPF importate da tutti i paesi esportatori sono state vendute attraverso canali di vendita simili agli stessi acquirenti,
- le FPF importate da tutti i paesi sono state vendute a prezzi simili.

Si è riscontrato inoltre che i prezzi di vendita delle importazioni dai paesi interessati erano inferiori a quelli dell'industria comunitaria.

(180) In considerazione di quanto precede, si è concluso che esistevano motivi sufficienti per cumulare le importazioni dall'Australia, da Taiwan e dall'Indonesia.

b) *Volume delle importazioni e quota di mercato*

(181) Cumulando con l'Indonesia, si ottiene il seguente andamento delle importazioni di FPF dai paesi interessati tra il 1996 e il PI:

(in tonnellate)

Quantitativi importati	1996	1997	1998	PI
Australia	62	1 248	11 254	11 799
<i>Indice</i>	100	2 007	18 093	18 969
Taiwan	20 213	26 811	35 524	34 878
<i>Indice</i>	100	133	176	173
Indonesia	4 696	12 238	25 276	22 871
<i>Indice</i>	100	260	538	487
Totale paesi interessati	24 971	40 297	72 054	69 548
<i>Indice</i>	100	161	288	278

Fonte: Eurostat.

(182) La tabella precedente indica un notevole incremento del volume delle importazioni dai paesi interessati, praticamente raddoppiato tra il 1997 e il 1998. La lieve contrazione verificatasi tra il 1998 e il PI è dovuta al basso livello delle importazioni del primo trimestre del 1999 rispetto al primo trimestre del 1998.

Quota di mercato	1996	1997	1998	PI
Tutti i paesi interessati	5,5 %	7,8 %	12,3 %	12,0 %
<i>Indice</i>	100	142	224	218

(183) I dati sopra riportati comprendono anche le importazioni dall'Indonesia. La tendenza riscontrata conferma l'incremento delle importazioni dai paesi interessati sul mercato comunitario, sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato.

c) *Andamento dei prezzi medi all'importazione*

(184)

Prezzo medio all'importazione	1996	1997	1998	PI
Tutti i paesi interessati				
<i>Indice: 1996 = 100</i>	100	94	82	77

La tabella precedente indica un forte ribasso del prezzo medio all'importazione, soprattutto tra il 1997 e il 1998 (- 12 %), seguito da un'ulteriore diminuzione del 6 % tra il 1998 e il PI. Questa evoluzione negativa coincide con l'aumento delle importazioni dai paesi interessati tra il 1997 e il PI.

d) Sottoquotazioni

- (185) Si ricorda che le sottoquotazioni sono state stabilite provvisoriamente in base al confronto tra il prezzo all'esportazione (cif frontiera comunitaria, dazi corrisposti) e i prezzi applicati dall'industria comunitaria (franco fabbrica). I prezzi di vendita presi in considerazione per i tipi simili di FPF sono quelli applicati agli acquirenti indipendenti previa detrazione degli sconti e delle riduzioni. All'occorrenza, i prezzi all'esportazione sono stati adeguati per riflettere lo stesso stadio commerciale di quelli dell'industria comunitaria.
- (186) Dal confronto (effettuato tra le rispettive medie ponderate) sono risultati margini di sottoquotazione dei prezzi, espressi in percentuale dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria, pari al 21 % in media per l'Australia e al 6,1 % per Taiwan. Non essendo pervenute osservazioni circa il calcolo delle sottoquotazioni, si confermano i margini suddetti.
- (187) Per l'Indonesia si è seguita la stessa metodologia. Dal confronto, effettuato in base alle informazioni fornite dai produttori esportatori che hanno collaborato e ai dati più attendibili di cui si disponeva riguardo ai produttori esportatori indonesiani che non hanno collaborato, è risultata una media ponderata del margine di sottoquotazione per questo paese pari al 33,9 %.

4. SITUAZIONE ECONOMICA DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

a) Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

- (188) Il governo australiano ha contestato il metodo utilizzato dalla Commissione onde valutare la capacità di produzione dell'industria comunitaria per il prodotto in questione. A suo parere, il calo del 7 % della capacità di produzione per le FPF è stato erroneamente determinato relativamente agli impianti utilizzati per produrre anche altri prodotti. Il governo australiano ritiene che la capacità di produzione per le FPF avrebbe dovuto essere valutata basandosi esclusivamente sulla produzione effettiva di FPF oggetto dell'inchiesta.
- (189) Comunque sia, il governo australiano ha ritenuto che la riduzione della capacità di produzione dell'industria comunitaria non fosse compatibile con le risultanze relative al notevole pregiudizio, in primo luogo perché detta riduzione non ha consentito all'industria comunitaria di partecipare alla forte espansione del mercato (+ 27 %) nel periodo considerato e in secondo luogo perché detta

riduzione è dovuta alla maggiore redditività di altri prodotti rispetto alle FPF.

- (190) Per quanto riguarda la valutazione della capacità di produzione, va sottolineato che per fabbricare il prodotto in questione si utilizzano le stesse linee di produzione impiegate per gli altri prodotti della stessa famiglia. È pertanto impossibile identificare la capacità totale effettiva per un solo prodotto rispetto a tutti i prodotti fabbricati mediante la stessa linea di produzione. La capacità di produzione per le FPF è stata pertanto valutata in base al rapporto tra la produzione effettiva di FPF e la produzione globale effettiva di tutti i prodotti fabbricati utilizzando le stesse linee di produzione. Contrariamente a quanto afferma il governo australiano, quindi, nel valutare la capacità di produzione per le FPF si è tenuto conto della produzione effettiva di FPF.
- (191) Inoltre, la diminuzione della capacità di produzione dell'industria comunitaria non è stata causata dall'inclusione di altri prodotti come dimostrano anche le risultanze successive dell'inchiesta, le quali hanno confermato che l'industria comunitaria ha convertito numerose linee di produzione precedentemente utilizzate per le FPF ad altri tipi di fibre che non rientrano nella presente inchiesta. Si è riscontrato altresì che nel periodo considerato sono stati chiusi diversi impianti di produzione delle FPF.
- (192) D'altro canto, l'abbandono della produzione di FPF a vantaggio di altri prodotti è stato motivato principalmente dalle perdite a lungo termine subite dall'industria comunitaria nelle fasi di produzione e di vendita delle FPF a causa del persistere della concorrenza sleale delle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni da paesi terzi. La riduzione della capacità, che non ha consentito all'industria comunitaria di partecipare all'espansione del mercato, riveste particolare importanza non solo per la determinazione del pregiudizio, ma soprattutto per l'analisi del nesso causale tra le importazioni sovvenzionate e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria (vedi più avanti).

b) Redditività dell'industria comunitaria

- (194) Il governo australiano ha fatto presente che la redditività dell'industria comunitaria è notevolmente migliorata nel periodo considerato, passando da - 4 % circa a oltre il 6 % e che il regolamento del dazio provvisorio, da cui risulta un livello di redditività tuttora inadeguato, non indica quale fosse la redditività dell'industria prima delle importazioni sovvenzionate. Secondo il governo australiano, ciò ha impedito di valutare correttamente l'entità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(195) Quanto precede dimostra effettivamente che il miglioramento della redditività durante il periodo considerato non esclude ipso facto che l'industria comunitaria abbia subito un grave pregiudizio. Per valutare l'entità di questo pregiudizio, inoltre, non ci si può basare unicamente sull'analisi della redditività registrata tra il 1996 e il PI.

Il regolamento di base, infatti, elenca diversi fattori tra cui il volume delle importazioni in dumping e il loro impatto sui prezzi del mercato comunitario per i prodotti simili, specificando che non sono necessariamente determinanti per l'elaborazione di conclusioni negative sul pregiudizio.

(196) Come indicato più avanti nelle conclusioni sulla situazione economica dell'industria comunitaria, la conclusione relativa al notevole pregiudizio è giustificata non solo dall'insufficiente redditività dell'industria comunitaria, ma anche dall'andamento negativo della maggior parte degli indicatori economici pertinenti: quota di mercato, capacità di produzione, volume delle vendite, prezzi di vendita, scorte, investimenti, occupazione e notevoli sottoquotazioni delle importazioni sovvenzionate dai paesi interessati.

(197) La presente inchiesta ha dimostrato che il miglioramento della redditività è dovuto principalmente al processo di ristrutturazione avviato dall'industria comunitaria, nonché alla conseguente riduzione delle spese di vendita, generali e amministrative e al calo dei prezzi d'acquisto delle materie prime. Il ritmo di riduzione dei costi di produzione è stato più rapido del calo dei prezzi di vendita, consentendo all'industria comunitaria di realizzare nuovamente profitti dal 1998 in poi. Si è però sottolineato che questo aumento della redditività non potrà durare a lungo, e che la situazione attuale potrebbe essere notevolmente compromessa da fattori quali un andamento poco favorevole dei prezzi delle materie prime.

(198) Va osservato tuttavia che, al considerando 179 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, la Commissione ha indicato che per ottenere un prezzo non pregiudizievole per l'industria comunitaria si doveva aggiungere un margine del 10 % al costo di produzione totale. Si ritiene pertanto che questo margine rappresenti il profitto minimo che l'industria comunitaria potrebbe aspettarsi in assenza di importazioni sovvenzionate dai paesi interessati.

(199) In considerazione di quanto precede, non essendo pervenute altre osservazioni circa la redditività dell'industria comunitaria, si conferma la conclusione sulla redditività inadeguata durante il PI.

c) Quota di mercato

(200) Il governo di Taiwan ha dichiarato che la ristrutturazione dell'industria comunitaria aveva eliminato, fra l'altro, un certo numero di produttori comunitari inefficienti di FPF dal mercato comunitario. Oltre a diventare più competitivi grazie alla concorrenza internazionale, i produttori rimanenti non avrebbero neanche subito gravi perdite in termini di quota di mercato.

(201) A tale riguardo, va sottolineato che l'andamento della quota di mercato durante il periodo considerato è stato sempre valutato in riferimento alle stesse società che costituiscono l'industria comunitaria nel caso in oggetto. Contrariamente a quanto afferma il governo di Taiwan, pertanto, la perdita della quota di mercato (- 17 %) subita dall'industria comunitaria tra il 1996 e il PI si basa esclusivamente sui dati relativi alle società che costituiscono l'industria comunitaria. Non è vero, quindi, che la quota di mercato dell'industria comunitaria sia stata calcolata anche in base alle informazioni relative a società scomparse o ritiratesi dal mercato.

d) Conclusione

(202) In considerazione di quanto precede e del fatto che il cumulo delle importazioni dall'Indonesia non giustifica una modifica delle conclusioni provvisorie, tra cui il notevole pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante il PI, si conferma il contenuto dei considerando 151 e 152 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio per quanto riguarda la situazione dell'industria comunitaria.

E. NESSO CAUSALE

1. EFFETTI DELLE IMPORTAZIONI SOVVENZIONATE

(203) Il governo australiano e il governo di Taiwan hanno dichiarato che non esistevano prove del fatto che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria fosse dovuto ai modesti volumi importati da Taiwan e dall'Australia.

(204) Il governo australiano ha affermato che la quota di mercato delle importazioni australiane era troppo modesta (2 % del consumo) per poter influire sui prezzi del mercato comunitario, e che anzi queste importazioni si sono dovute adeguare ai prezzi imposti dai grossi operatori sul mercato comunitario. Il governo australiano ha pertanto ipotizzato che l'eventuale pregiudizio sia stato causato dalle massicce importazioni provenienti da altri paesi terzi.

(205) Nello stesso ordine di idee, il governo di Taiwan ha fatto presente che, oggettivamente, la quota di mercato delle esportazioni taiwanesi, pari al 6 % circa, e il basso livello di sottoquotazione accertato per dette esportazioni non avrebbero potuto influire sulla situazione dell'industria comunitaria, la cui quota del mercato comunitario è superiore al 50 %.

(206) Per quanto riguarda le argomentazioni del governo australiano e del governo di Taiwan circa le rispettive quote di mercato, si ricorda che il livello delle importazioni dall'Australia e da Taiwan durante il PI è risultato indiscutibilmente superiore al livello minimo. Si è riscontrato inoltre che sussistevano tutte le condizioni per un'analisi cumulata. Le osservazioni riguardanti le quote di mercato dei singoli paesi, pertanto, non sono pertinenti.

(207) I prezzi di vendita sul mercato comunitario delle FPF importate da questi paesi, inoltre, erano inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Di conseguenza, le importazioni sovvenzionate di FPF dall'Australia e da Taiwan, combinate con le importazioni sovvenzionate di FPF a basso prezzo dall'Indonesia, hanno avuto un forte impatto negativo sulla situazione economica, tuttora fragile, dell'industria comunitaria. Questa conclusione è corroborata dal fatto che, vista la natura trasparente del mercato delle FPF, le differenze di prezzo o le offerte a basso prezzo possono provocare un ribasso dei prezzi.

(208) Si ritiene quindi che il governo australiano e il governo di Taiwan non abbiano fornito prove tali da contraddire la conclusione provvisoria secondo la quale l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio a causa delle importazioni sovvenzionate a basso prezzo. Si conferma pertanto che le importazioni sovvenzionate, considerate separatamente, hanno arrecato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

2. FLUTTUAZIONI VALUTARIE

(209) Il governo australiano ha obiettato che la Commissione non aveva tenuto conto dell'impatto delle fluttuazioni dei tassi di cambio sui prezzi delle importazioni dall'Australia, precisando che durante il periodo dell'inchiesta le FPF importate dall'Australia avevano beneficiato di un apprezzamento dei tassi di cambio.

(210) A tale riguardo, va osservato che le importazioni da questo paese sono state fatturate sul mercato comunitario in USD, in DEM e in GBP, anziché in AUD. La parità della moneta australiana, pertanto, non costituiva un elemento pertinente ai fini delle determinazioni corrispondenti.

(211) Comunque sia, va fatto presente che la moneta australiana si è svalutata nei primi sette mesi del PI per poi rivalutarsi nei cinque mesi successivi rispetto alla sua parità nei confronti dell'ECU/EUR del primo mese del PI.

Durante il periodo dell'inchiesta, quindi, la tendenza al ribasso della moneta australiana non è stata costante.

3. CONCLUSIONE

(212) Non essendo state presentate nuove argomentazioni circa la causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si conferma la conclusione secondo la quale le importazioni sovvenzionate, considerate separatamente, hanno arrecato pregiudizio all'industria comunitaria (cfr. considerando 168 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio).

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. INTERESSE DELL'INDUSTRIA COMUNITARIA

(213) Non essendo pervenute osservazioni in merito alle questioni suddette, si confermano le conclusioni sull'interesse dell'industria comunitaria di cui al considerando 170 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio.

2. IMPATTO SUGLI UTILIZZATORI

(214) Dopo la pubblicazione del regolamento del dazio provvisorio, diversi utilizzatori e importatori hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Si è manifestata anche un'associazione di utilizzatori, che ha chiesto e ottenuto di essere sentita dalla Commissione.

(215) Va sottolineato che la maggior parte degli utilizzatori e degli importatori suddetti non si è manifestata entro il termine fissato nell'avviso di apertura del procedimento o non ha risposto al questionario della Commissione. Detti utilizzatori e importatori, pertanto, non possono essere considerati parti interessate ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento di base e di regola non si dovrebbe tener conto delle loro osservazioni in questa fase del procedimento.

(216) Inoltre, come si è detto al considerando 171 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, data la scarsa collaborazione all'inchiesta sull'interesse della Comunità, l'impatto delle misure sulle attività degli utilizzatori e degli importatori è stato valutato in base ai dati disponibili.

(217) Avendo esaminato le osservazioni delle parti interessate, si è concluso che le loro argomentazioni consistevano principalmente nel fatto che l'istituzione di dazi compensativi avrebbe inciso negativamente sulla loro competitività per i prodotti derivati minacciando, a termine, la loro sopravvivenza sul mercato comunitario delle FPF. Inizialmente, infatti, l'istituzione dei dazi farebbe aumentare i prezzi delle FPF provenienti dai paesi interessati, obbligando gli utilizzatori comunitari di FPF ad aumentare i prezzi dei prodotti derivati. A loro avviso, ciò incrementerebbe le importazioni di prodotti derivati a basso prezzo sia da altri paesi terzi che dai paesi oggetto della presente inchiesta.

(218) Alla luce dei considerando 171 e 172 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, l'inchiesta ha dimostrato che alcuni utilizzatori hanno smesso di acquistare FPF dall'industria comunitaria per rifornirsi esclusivamente nei paesi interessati. Si ritiene pertanto che, se non si prenderanno misure onde correggere le distorsioni provocate dalla presenza delle importazioni sovvenzionate di FPF a basso prezzo, la situazione si aggraverà ulteriormente con ripercussioni, a più lungo termine, per l'intero mercato. In primo luogo, infatti, la scomparsa di diversi produttori comunitari ridurrà la concorrenza sul mercato comunitario; in secondo luogo, si favorirà ulteriormente l'afflusso di FPF sovvenzionate a basso prezzo sul mercato comunitario, per cui gli utilizzatori di queste importazioni si troveranno in una situazione concorrenziale migliore rispetto a quelli che si riforniscono da altre fonti. Si ritiene pertanto che l'interesse di tutti gli operatori del mercato comunitario richieda l'esistenza di un'effettiva concorrenza commerciale e quindi l'istituzione di misure compensative nei confronti delle importazioni sovvenzionate di FPF.

(219) Comunque sia, le informazioni di cui si dispone sulla struttura dei costi dell'industria utilizzatrice, sul livello delle misure proposte e sul rapporto tra le importazioni sovvenzionate e le altre fonti di approvvigionamento indicano che:

- le FPF rappresentano tra il 25 % e il 45 % del costo totale di produzione per gli utilizzatori dei prodotti derivati,
- il dazio compensativo medio è del 3 % circa per i paesi interessati,
- la quota delle importazioni sovvenzionate corrisponde al 12 % del consumo totale di FPF.

Le misure proposte potrebbero eventualmente far salire il costo di produzione per gli utilizzatori dello 0,1 % o al massimo dello 0,16 %, un aumento irrilevante rispetto al contributo che le misure proposte darebbero al ripristino di una concorrenza effettiva sul mercato comunitario.

(220) Si conferma pertanto la conclusione di cui al considerando 172 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, relativa all'incidenza limitata che le misure proposte avranno sulla redditività degli utilizzatori e sulla loro sopravvivenza sul mercato.

3. CONCLUSIONE

(221) Si ritiene che le nuove argomentazioni dedotte in merito alla determinazione dell'interesse della Comunità lascino impregiudicata la conclusione secondo la quale non esistono motivi sufficienti per impedire l'istituzione di misure compensative. Si confermano pertanto le conclusioni provvisorie.

G. DAZI DEFINITIVI

(222) Viste le conclusioni raggiunte per quanto riguarda le sovvenzioni, il pregiudizio, il nesso causale e l'interesse della Comunità, si ritiene opportuno prendere misure compensative definitive onde evitare che l'industria comunitaria subisca un ulteriore pregiudizio a causa delle importazioni sovvenzionate dall'Australia, dall'Indonesia e da Taiwan.

1. LIVELLO DI ELIMINAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(223) Come si è detto al considerando 179 del preambolo del regolamento del dazio provvisorio, si è determinato un livello di prezzi non pregiudizievole tale da coprire il costo di produzione dell'industria comunitaria più il congruo margine di utile che sarebbe ottenuto in assenza di importazioni sovvenzionate dai paesi interessati.

2. FORMA E LIVELLO DEL DAZIO

(224) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, le aliquote dei dazi compensativi corrispondono ai margini di sovvenzione, poiché i margini di pregiudizio sono risultati superiori per tutti gli esportatori nei paesi interessati.

a) Australia

(225) Le aliquote del dazio compensativo per il produttore esportatore australiano che ha collaborato sono le seguenti:

Società	Margine sovvenzione all'esportazione	Margine sovvenzione totale	Dazio compensativo proposto
Leading Synthetics	6,0 %	6,0 %	6,0 %
Altre società	6,0 %	6,0 %	6,0 %

(226) Visto l'alto livello di cooperazione, che ha riguardato praticamente tutte le importazioni del prodotto in questione originarie dell'Australia, si è ritenuto opportuno far corrispondere l'aliquota del dazio residuo alla massima aliquota stabilita per le società che hanno collaborato, vale a dire il 6,0 %.

b) Indonesia

(227) Dato l'alto livello di non cooperazione in Indonesia, risultato superiore al 30 %, si è ritenuto opportuno applicare un metodo che evitasse di ricompensare la mancata collaborazione. L'aliquota del dazio per le società che non hanno collaborato (10 %) è stata quindi stabilita in base ai dati disponibili in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base.

Società	Margine sovvenzione all'esportazione	Margine sovvenzione totale	Dazio compensativo proposto
PT. Indorama Synthetics Tbk	1,4 %	1,4 %	0 %
PT. Pania Indosyntec Tbk	0 %	0 %	0 %
PT. Susila Indah Synthetic Fiber Industries	0 %	0 %	0 %
PT. GT Petrochem Industries Tbk	0,4 %	0,4 %	0 %
PT. Teijin Indonesia Fiber Corporation	0,4 %	0,4 %	0 %
Altre società	5 %	10 %	10 %

c) *Taiwan*

- (228) Si ricorda che sono già in vigore dazi antidumping nei confronti delle importazioni di FPF originarie di Taiwan. Si ritiene tuttavia che, non riguardando l'esportazione, le sovvenzioni riscontrate nel corso della presente inchiesta non siano sovvenzioni all'esportazione e pertanto non abbiano inciso né sul prezzo all'esportazione né sul margine di dumping corrispondente. Possono quindi essere istituiti dazi compensativi che si aggiungeranno ai dazi antidumping esistenti. Si ottengono così le seguenti aliquote dei dazi compensativi per i produttori esportatori che hanno collaborato a Taiwan:

Società	Margine sovvenzione all'esportazione	Margine sovvenzione totale	Dazio compensativo proposto
Nan Ya Plastics Corp.	0 %	1,5 %	1,5 %
Far Eastern Textile Ltd	0 %	1,0 %	1,0 %
Shinkong Synthetic Fibres Corp.	0 %	0 %	0 %
Tuntex Distinct Corp.	0 %	0 %	0 %
Altre società	0 %	1,5 %	1,5 %

- (229) Visto l'alto livello di cooperazione, che ha riguardato praticamente tutte le importazioni nella Comunità del prodotto in questione originario di Taiwan, si è ritenuto opportuno far corrispondere l'aliquota del dazio residuo alla massima aliquota stabilita per le società che hanno collaborato, vale a dire l'1,5 %.
- (230) Le aliquote dei dazi compensativi per le singole società precisati nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze dell'inchiesta attuale. Esse riflettono pertanto la situazione riscontrata durante l'inchiesta relativamente a queste società. Di conseguenza, dette aliquote (contrapposte al dazio nazionale applicabile a «tutte le altre società») si applicano esclusivamente alle importazioni dei prodotti originari del paese interessato fabbricati dalle società, e quindi dagli enti giuridici specifici menzionati. I prodotti importati fabbricati da altre società non specificamente citate con nome e indirizzo nella parte operativa del presente regolamento, compresi gli enti collegati a quelli specificamente menzionati, non possono beneficiare di queste aliquote e vengono assoggettati all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (231) Le eventuali richieste di applicazione delle aliquote individuali dei dazi compensativi per queste società (ad esempio, in seguito al cambiamento di nome dell'ente o all'apertura di nuovi enti di produzione o di vendita) devono essere inviate immediatamente alla Commissione ⁽¹⁾ unitamente a tutte le informazioni pertinenti, in particolare le eventuali modifiche delle attività della società legate alla produzione, alle vendite sul mercato interno e alle esportazioni associate, ad esempio, con il cambiamento di nome o con la modifica degli enti di produzione e di vendita. Previa consultazione del comitato consultivo, la Commissione modificherà opportunamente il regolamento, aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

(¹) Commissione europea, Direzione generale Commercio, Direzione C, DM 24 — 8/38, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles.

H. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

- (232) In considerazione dell'entità delle sovvenzioni compensabili accertate nei confronti dei produttori esportatori indiani e alla luce della gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si considera necessario che gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 123/2000 siano definitivamente riscossi sino all'aliquota dei dazi definitivi istituiti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate o altrimenti preparate per la filatura, classificabili al codice NC 5503 20 00, originarie dell'Australia, dell'Indonesia e di Taiwan.
2. Le aliquote del dazio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società indicate sono le seguenti, a seconda dell'origine dei prodotti:

1) **Australia**

Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale Taric
Leading Synthetics Pty Ltd, Melbourne, Victoria	6,0	A059
Tutte le altre società australiane	6,0	A999

2) **Indonesia**

Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale Taric
PT. Indorama Synthetics Tbk Graha Irama, 17 th floor Jl. H. R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2 PO Box 3375 Jakarta 12950	0	A051
PT. Panasia Indosyntec Tbk Jl. Garuda 153/74 Bandung 40184	0	A052
PT. Susilia Indah Synthetic Fiber Industries Jl. Kh. Zainul Arifin Kompleks Ketapang Indah Blok B 1 n. 23 Jakarta 11140	0	A054
PT. GT Petrochem Industries Tbk Exim Melati Building, 9 th floor Jl. M.H. Thamrin Kav. 8-9 Jakarta 10230	0	A053
PT. Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk 5 th floor Mid Plaza 1 Jl. Jend. Sudiman Kav. 10-11 Jakarta 10220	0	A055
Tutte le altre società	10	A999

3) **Taiwan**

Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale Taric
Nan Ya Plastics Corp., 201 Tung Kwa N.Road, Taipei	1,5	8193
Far Eastern Textile Ltd, 33 rd floor, no 207 Tun-Hwa South Road, Sec.2, Taipei	1,0	8192
Shinkong Synthetic Fibres Corp., 7, 8 th floor, 123 Sec.2, Nanking E. Road, Taipei	0	8194
Tuntex Distinct Corp., 15 th floor, no 376, Sec.4, Jen Ai road, Taipei	0	A063
Tutte le altre società	1,5	8195

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Gli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori sulle importazioni originarie dell'Australia e di Taiwan a norma del regolamento (CE) n. 123/2000 vengono riscossi secondo l'aliquota del dazio definitivamente istituito dal presente regolamento. La parte degli importi depositati che supera l'aliquota del dazio compensativo definitivo è liberata.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3 si applicano anche alla riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi compensativi provvisori.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 maggio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. PINA MOURA

REGOLAMENTO (CE) N. 979/2000 DELLA COMMISSIONE**dell'11 maggio 2000****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 maggio 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	103,2
	068	64,6
	204	85,8
	999	84,5
0707 00 05	052	104,6
	628	128,8
	999	116,7
0709 90 70	052	68,5
	999	68,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	65,4
	204	33,5
	212	44,6
	220	30,1
	388	46,3
	448	24,0
	600	74,3
	624	53,0
	999	46,4
	0805 30 10	388
999		65,2
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	93,2
	400	71,9
	404	86,2
	508	84,6
	512	89,7
	528	84,3
	804	79,9
	999	84,3

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 980/2000 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2000

relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

zioni commerciali di una certa consistenza con paesi terzi nel settore delle carni bovine.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

(5) Nel 1999 le esportazioni di carni bovine provenienti dal Belgio sono state gravemente compromesse dalla controversia sulla diossina. Per le 10 600 tonnellate sopra menzionate si dovrà tener conto, nel definire i criteri di rendimento, della situazione delle esportazioni in Belgio.

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 maggio 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

(6) Il controllo dei suddetti criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA.

considerando quanto segue:

(7) Per prevenire operazioni speculative, è necessario escludere dall'accesso al contingente gli operatori che dalla data del 1° aprile 2000 non esercitano più alcuna attività nel settore delle carni bovine e limitare il rilascio dei titoli d'importazione ad un operatore al quantitativo per il quale gli sono stati assegnati diritti d'importazione.

(1) In virtù del calendario CXL, è necessario aprire un contingente tariffario annuo per l'importazione di 53 000 tonnellate di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91. Devono essere definite le modalità di applicazione del contingente per l'esercizio 2000/2001 che inizia il 1° luglio 2000.

(8) Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ai titoli d'importazione rilasciati a norma del presente regolamento si applicano il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999 ⁽⁴⁾, e il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2648/98 ⁽⁶⁾.

(2) Occorre applicare un metodo di gestione analogo a quello applicato in passato ai contingenti corrispondenti. In base a tale regime la Commissione ripartisce i quantitativi disponibili in parte tra gli operatori tradizionali e in parte tra gli operatori che avviano la loro attività nel commercio di carni bovine.

(9) Per un'efficace gestione del contingente e soprattutto per prevenire eventuali frodi è necessario che i titoli utilizzati vengano rinviati alle autorità competenti affinché queste ultime possano verificare l'esattezza dei quantitativi in essi indicati. È necessario a tale scopo imporre alle autorità competenti di effettuare tali verifiche. L'importo della cauzione da costituire per il rilascio dei titoli deve essere fissato in modo da garantire la loro utilizzazione e la loro restituzione alle autorità competenti.

(3) È opportuno assegnare agli importatori tradizionali l'80 % del contingente, ossia 42 400 tonnellate proporzionalmente ai quantitativi che hanno importato nell'ambito dello stesso tipo di contingente nel periodo di riferimento più recente. Talvolta errori amministrativi commessi dall'organismo nazionale competente rischiano di limitare l'accesso degli operatori a questa parte del contingente. Occorre prevedere disposizioni per correggere eventuali pregiudizi.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

(4) Nel quadro di una procedura fondata sulla presentazione di domande da parte degli interessati e sull'accettazione delle medesime da parte della Commissione, occorre autorizzare l'accesso alla seconda parte del contingente, pari a 10 600 tonnellate agli operatori che possono dimostrare la serietà della loro impresa e che trattano quantitativi di una certa entità. La serietà dell'impresa va dimostrata mediante la presentazione di prova di opera-

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

⁽⁶⁾ GU L 335 del 10.12.1998, pag. 39.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperto, per il periodo dal 1° luglio 2000 al 30 giugno 2001, un contingente tariffario di 53 000 tonnellate in peso di carne disossata, per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91.

Il contingente tariffario reca il numero d'ordine 09.4003.

Ai fini dell'imputazione al contingente suddetto, 100 kg di carne non disossata equivalgono a 77 kg di carne disossata.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per «carne congelata» la carne che, al momento dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità, è presentata congelata con una temperatura interna pari o inferiore a -12 °C.

3. Il dazio della tariffa doganale comune applicabile al contingente di cui al paragrafo 1 è fissato al 20 % ad valorem.

Articolo 2

1. Il contingente di cui all'articolo 1 è suddiviso in due parti:

a) la prima parte, pari all'80 % ossia 42 400 tonnellate è ripartita tra gli importatori della Comunità proporzionalmente ai quantitativi da essi importati a norma dei regolamenti della Commissione (CE) n. 1042/97 ⁽¹⁾, (CE) n. 1142/98 ⁽²⁾ e (CE) n. 995/1999 ⁽³⁾, anteriormente al 1° aprile 2000.

Tuttavia gli Stati membri possono accettare come quantitativo di riferimento diritti di importazione a titolo dell'anno precedente che non sono mai stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall'organismo nazionale competente.

b) La seconda parte, pari al 20 %, ossia 10 600 t, è ripartita tra gli operatori che possono comprovare di aver svolto un'attività commerciale con paesi terzi, relativamente ad un quantitativo minimo e durante un determinato periodo, per carni bovine diverse da quelle di cui alla lettera a), escluse le carni sottoposte ad operazioni di perfezionamento attivo o passivo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), il quantitativo di 10 600 tonnellate è riservato agli operatori in grado di comprovare di avere:

- importato una quantità di carni bovine pari almeno a 160 tonnellate nel periodo dal 1° aprile 1998 al 31 marzo 2000, diverse dalle quantità importate a norma dei regolamenti (CE) n. 1042/97, (CE) n. 1142/98 e (CE) n. 995/1999, oppure,
- esportato una quantità di carni bovine pari almeno a 300 tonnellate nel corso dello stesso periodo.

A tal fine, si considerano carni bovine i prodotti di cui ai codici NC 0201 e 0202 nonché 0206 29 91 e i quantitativi minimi di riferimento sono espressi in peso del prodotto.

In deroga alle disposizioni del secondo trattino, il periodo di esportazione per gli operatori in attività e iscritti nel registro IVA in Belgio dal 1° aprile 1997 va dal 1° aprile 1997 al 31 marzo 1999.

3. Il quantitativo di 10 600 tonnellate di cui al paragrafo 2 viene ripartito proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli operatori aventi diritto.

4. Le prove dell'importazione e dell'esportazione sono fornite esclusivamente mediante un documento doganale di immissione in libera pratica o un documento di esportazione.

Gli Stati membri possono accettare copie dei documenti summenzionati debitamente certificate dall'autorità competente.

Articolo 3

1. Non possono beneficiare del regime istituito dal presente regolamento gli operatori che al 1° aprile 2000 non esercitavano più alcuna attività nel settore delle carni bovine.

2. Le società nate dalla fusione di imprese aventi ciascuna dei diritti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), beneficiano degli stessi diritti delle imprese da cui sono nate.

Articolo 4

1. La domanda di diritti d'importazione, corredata della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 4, è presentata anteriormente al 29 maggio 2000 all'autorità competente dello Stato membro in cui il richiedente è iscritto nel registro IVA. Se lo stesso richiedente presenta più di una domanda per ciascuno dei regimi previsti all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), tutte le sue domande sono irricevibili.

Le domande ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), devono vertere su quantitativi non superiori a 50 tonnellate di carni congelate disossate.

2. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione anteriormente al 12 giugno 2000:

- per il regime di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), l'elenco degli importatori aventi diritto recante il nome e l'indirizzo degli stessi, nonché il quantitativo di carni ammissibili importate nel periodo di riferimento considerato;
- per il regime di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), l'elenco dei richiedenti recante il nome e l'indirizzo degli stessi nonché i quantitativi richiesti.

3. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telefax, utilizzando i moduli che figurano negli allegati I e II del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 152 dell'11.6.1997, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 122 del 12.5.1999, pag. 3.

Articolo 5

1. La Commissione decide tempestivamente entro quali limiti le domande possono essere accolte.
2. Se i quantitativi per i quali sono state presentate le domande di diritti d'importazione superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Articolo 6

1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d'importazione.
2. La domanda di titolo può essere presentata soltanto:
 - nello Stato membro in cui il richiedente ha presentato la domanda di diritti d'importazione,
 - dall'operatore al quale sono stati assegnati diritti d'importazione. I diritti d'importazione assegnati ad un operatore gli danno diritto al rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo equivalente ai diritti assegnati.
3. Sulla base delle decisioni della Commissione in merito all'assegnazione dei quantitativi ai sensi dell'articolo 5, i titoli d'importazione sono rilasciati su richiesta e a nome degli operatori che hanno ottenuto diritti d'importazione.
4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano:
 - a) nella casella 20, una delle seguenti diciture:
 - Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) n° 980/2000]
 - Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 980/2000)
 - Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 980/2000)
 - Κατεψυγμένο βόειο κρέας [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 980/2000]
 - Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 980/2000)
 - Viande bovine congelée [Règlement (CE) n° 980/2000]
 - Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 980/2000]
 - Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 980/2000)
 - Carne de bovino congelada [Reglamento (CE) n.º 980/2000]
 - Jäädetyttyä naudanhäa (asetus (EY) N:o 980/2000)
 - Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 980/2000);
 - b) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;
 - c) nella casella 16, l'indicazione di uno dei seguenti gruppi di codici NC:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2000.

- 0202 10 00, 0202 20,
- 0202 30, 0206 29 91.

Articolo 7

Per l'applicazione del regime previsto dal presente regolamento, l'importazione di carni congelate nel territorio doganale della Comunità è subordinata al rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 17, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 72/462/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

Articolo 8

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1445/95.
2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3719/88, su tutti i quantitativi che eccedono quelli indicati nel titolo d'importazione viene riscosso il dazio intero della tariffa doganale comune applicabile alla data di immisione in libera pratica.
3. I titoli d'importazione rilasciati conformemente al presente regolamento sono validi per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio. Tuttavia, nessun titolo è valido prima del 1° luglio 2000 né dopo il 30 giugno 2001.
4. La cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 35 EUR/100 kg peso netto. Essa è costituita quando viene presentata la domanda del titolo.
5. All'atto della presentazione dei titoli d'importazione per lo svincolo delle cauzioni costituite, le autorità competenti verificano se i quantitativi che figurano nei titoli restituiti corrispondono a quelli indicati sugli stessi titoli al momento del rilascio. Per i titoli non restituiti gli Stati membri eseguono indagini intese ad accertare da chi e in quale misura siano stati utilizzati. Essi comunicano quanto prima alla Commissione i risultati di tali indagini.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

REGOLAMENTO (CE) N. 981/2000 DELLA COMMISSIONE**dell'11 maggio 2000****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti

considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 maggio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(EUR/t)			(EUR/t)		
Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione ⁽¹⁾	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9100	01	28,00
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	26,25
1001 90 99 9000	03	5,00	1101 00 15 9150	01	24,25
	02	0	1101 00 15 9170	01	22,25
1002 00 00 9000	03	55,00	1101 00 15 9180	01	21,00
	02	0	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	5,00	1102 10 00 9500	01	87,00
	02	0	1102 10 00 9700	01	68,50
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	01	0 ⁽²⁾
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	01	0 ⁽²⁾
1005 90 00 9000	03	17,00	1103 11 10 9900	—	—
	02	0	1103 11 90 9200	01	0 ⁽²⁾
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—
1008 20 00 9000	—	—			

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Liechtenstein.

⁽²⁾ Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 982/2000 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2000

recante misure speciali che derogano ai regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CEE) n. 3719/88 nei settori delle uova e del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 13, e l'articolo 15,visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 8, paragrafo 12, e l'articolo 15,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione ⁽⁵⁾ ha definito le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2336/1999 ⁽⁹⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore delle uova.
- (4) Il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2337/1999 ⁽¹¹⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore del pollame.
- (5) Dal 20 dicembre 1999, in varie regioni d'Italia si sono manifestati focolai d'influenza aviaria.

- (6) L'Italia ha predisposto misure veterinarie di prevenzione e di lotta contro l'influenza aviaria, prevedendo in particolare restrizioni al movimento degli animali e dei prodotti di origine animale conformemente alla legislazione comunitaria in vigore.
- (7) In seguito al manifestarsi dell'influenza aviaria, le misure sanitarie adottate dalle autorità di alcuni paesi terzi nei confronti delle esportazioni provenienti dalla Comunità hanno compromesso seriamente gli interessi economici degli esportatori e la situazione così creata ha inciso negativamente sulle possibilità di esportazione di taluni prodotti agricoli.
- (8) Occorre pertanto adottare misure particolari e prorogare talune scadenze fissate nei regolamenti (CE) n. 800/1999 e (CEE) n. 3719/88 affinché le operazioni di esportazione che non sono state ultimate a causa delle circostanze di cui sopra possano essere regolarizzate.
- (9) Tali deroghe dovrebbero essere concesse unicamente agli operatori in grado di dimostrare, segnatamente sulla base dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio ⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94 ⁽¹³⁾, che non hanno potuto effettuare le operazioni di esportazione a causa della manifestazione dell'influenza aviaria.
- (10) Data la situazione, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai prodotti elencati:

- all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75,
- all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.⁽²⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.⁽⁴⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.⁽⁵⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.⁽⁶⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.⁽⁸⁾ GU L 133 del 17.6.1995, pag. 16.⁽⁹⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 16.⁽¹⁰⁾ GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26.⁽¹¹⁾ GU L 281 del 4.11.1999, pag. 21.⁽¹²⁾ GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.⁽¹³⁾ GU L 338 del 28.12.1994, pag. 16.

2. Il presente regolamento si applica esclusivamente se gli esportatori interessati sono in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti, che essi non hanno potuto effettuare le operazioni di esportazione a causa delle misure veterinarie adottate dalle autorità italiane o delle misure sanitarie adottate dalle autorità dei paesi terzi di destinazione in seguito al manifestarsi dell'influenza aviaria. La valutazione delle autorità competenti sarà fondata in particolare sui documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.

Articolo 2

Per i titoli di esportazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1371/95 della Commissione, che sono stati richiesti anteriormente al 20 dicembre 1999 e la cui validità non è scaduta prima di tale data, il titolare può chiedere l'annullamento del titolo e lo svincolo della cauzione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2000.

Articolo 3

Per i titoli di esportazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione, che sono stati richiesti anteriormente al 20 dicembre 1999 e la cui validità non è scaduta prima di tale data, il titolare può chiedere la proroga del periodo di validità fino al 30 giugno 2000.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano ogni mese alla Commissione i quantitativi dei prodotti che sono stati oggetto di ciascuna delle misure suddette.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 983/2000 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 20/98 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericognosciuti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999⁽²⁾, in particolare l'articolo 48,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 20/98 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 243/1999⁽⁴⁾, ha fissato le modalità per l'erogazione degli aiuti ai gruppi di produttori prericognosciuti conformemente al regolamento (CE) n. 478/97 della Commissione, del 14 marzo 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo al prericognoscimento di gruppi di produttori⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 243/1999.

(2) Il modo di finanziamento di questi aiuti, descritto all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 2200/96, è stato modificato, con effetto dal 1° gennaio 2000, dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti. Questi aiuti saranno considerati in futuro interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune⁽⁶⁾.

(3) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 20/98 per adeguarlo a questa nuova situazione. Le modifiche riguardano in particolare l'ammissibilità degli aiuti al prericognoscimento a titolo del FEAOG, sezione garanzia, i termini per la presentazione delle domande di aiuto e il versamento degli stessi, la nuova denominazione delle regioni beneficiarie di ciascuna percentuale di finanziamento, in modo da rendere tale denominazione conforme a quella che figura nel regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽⁷⁾, e infine

l'obbligo imposto agli Stati membri di verificare il rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti.

(4) Per l'entrata in applicazione del presente regolamento, è necessario precisare che esso si applica agli aiuti versati a titolo dei piani di riconoscimento accettati a partire dal 1° gennaio 2000 nonché agli aiuti versati a titolo dei piani di riconoscimento accettati anteriormente al 1° gennaio 2000 per periodi annuali a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 20/98 è modificato come segue.

1) All'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), è soppresso il terzo trattino.

2) All'articolo 2, paragrafo 2, il testo della lettera d) è sostituito dal seguente:

«d) è versato in rate annue al termine di ciascuno dei periodi annuali di esecuzione del piano di riconoscimento. Per calcolare l'importo della rata annua gli Stati membri possono considerare come produzione annuale commercializzata quella relativa ad un periodo annuale diverso da quello per il quale la rata annua è versata, qualora ciò sia giustificato da motivi di controllo. Tale periodo annuale diverso deve essere sfasato di almeno dodici mesi.»

3) All'articolo 3, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Non sono compresi gli investimenti che possono creare condizioni di distorsione della concorrenza nelle altre attività economiche del gruppo di produttori.»

4) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1. I gruppi di produttori presentano una sola domanda per gli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 nei tre mesi successivi alla fine di ciascuno dei periodi annuali indicati all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d).

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 4 dell'8.1.1998, pag. 40.

⁽⁴⁾ GU L 27 del 2.2.1999, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 75 del 15.3.1997, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽⁷⁾ GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

2. Le domande di aiuto sono accompagnate da una dichiarazione scritta dell'organizzazione di produttori dalla quale risulti:

- che essa si impegna a rispettare le disposizioni del regolamento (CE) n. 2200/96, del regolamento (CE) n. 478/97 e del presente regolamento;
- che essa non beneficia, non ha beneficiato e non beneficerà, direttamente o indirettamente, di un doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure e/o azioni oggetto di un finanziamento comunitario a titolo del presente regolamento.

3. Gli Stati membri versano gli aiuti nei sei mesi che seguono il ricevimento di una domanda completa.»

5) Il testo dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Le spese effettuate dagli Stati membri per gli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 sono imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia.»

6) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Per l'aiuto previsto all'articolo 2 il contributo comunitario è pari:

- al 75 % delle spese pubbliche ammissibili nelle regioni degli obiettivi 1 e 2 di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999,
- al 50 % delle spese pubbliche ammissibili nelle altre regioni.»

7) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. Per l'aiuto previsto all'articolo 3 il contributo comunitario, espresso in equivalente sovvenzione in conto capitale, è pari al massimo, rispetto ai costi ammissibili degli investimenti indicati nello stesso articolo:

- al 50 % nelle regioni degli obiettivi 1 e 2 di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999,
- al 30 % nelle altre regioni.

2. Gli Stati membri interessati si impegnano a partecipare per almeno il 5 % al finanziamento dei costi ammissibili degli investimenti indicati all'articolo 3.

3. La partecipazione dei beneficiari dell'aiuto al finanziamento dei costi ammissibili degli investimenti indicati all'articolo 3 è almeno pari:

- al 25 % nelle regioni degli obiettivi 1 e 2 di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999,

— al 45 % nelle altre regioni.»

8) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Fatti salvi i controlli effettuati a norma del titolo VI del regolamento (CE) n. 2200/96, gli Stati membri effettuano controlli sui gruppi di produttori onde verificare il rispetto delle condizioni per la concessione degli aiuti di cui agli articoli 2 e 3.»

9) Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1. Qualora, in seguito a controlli effettuati a norma dell'articolo 11, risulti:

- che il valore della produzione commercializzata è inferiore all'importo utilizzato per il calcolo dell'aiuto di cui all'articolo 2, oppure
- che gli aiuti di cui al presente regolamento sono stati utilizzati in modo non conforme alle disposizioni regolamentari applicabili o al piano di riconoscimento approvato,

il beneficiario è tenuto a restituire una somma pari al doppio degli importi versati indebitamente, maggiorata di un interesse calcolato in funzione del periodo intercorso tra il pagamento e il rimborso.

Il tasso dell'interesse è quello applicato dalla BCE per le sue operazioni in euro, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito e maggiorato di tre punti percentuali.

2. Qualora la differenza tra l'aiuto effettivamente versato e l'aiuto dovuto sia superiore al 20 % dell'aiuto dovuto, il beneficiario è tenuto a rimborsare interamente l'aiuto versato, maggiorato degli interessi di cui al paragrafo 1.

3. In caso di falsa dichiarazione fatta deliberatamente o imputabile a negligenza grave nell'ambito del presente regolamento, il gruppo di produttori interessato è escluso dal beneficio degli aiuti per tutta la durata restante del piano di riconoscimento in corso.

4. I paragrafi da 1 a 3 del presente articolo si applicano fatte salve ulteriori sanzioni da irrogare ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 2200/96.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica agli aiuti versati a titolo dei piani di riconoscimento accettati a decorrere dal 1° gennaio 2000, nonché agli aiuti versati a titolo dei periodi annuali che iniziano successivamente al 1° gennaio 2000 per i piani di riconoscimento accettati anteriormente a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 984/2000 DELLA COMMISSIONE**dell'11 maggio 2000****che sospende in via temporanea il rilascio dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari e stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di esportazione pendenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1596/1999 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Si assiste ad incertezze sul mercato di taluni prodotti lattiero-caseari. È necessario evitare che la presentazione di domande a scopo speculativo possa creare distorsioni di concorrenza tra gli operatori e minacciare il proseguimento dell'esportazione di tali prodotti nella parte rimanente del periodo in corso. Occorre sospendere temporaneamente il rilascio dei titoli per i prodotti suddetti.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I rilasci dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari menzionati in allegato è sospeso per il periodo dal 12 maggio al 31 maggio 2000, ad eccezione dei titoli per la destinazione «970».
2. È dato seguito alle domande di titoli per i prodotti lattiero-caseari menzionati in allegato, attualmente pendenti, il cui rilascio avrebbe dovuto effettuarsi a partire dal 12 maggio 2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 188 del 21.7.1999, pag. 39.

ALLEGATO

Codice prodotto	Codice prodotto	Codice prodotto	Codice prodotto
0401 10 10 9000	0402 21 99 9700	0402 99 39 9300	0404 90 23 9917
0401 10 90 9000	0402 21 99 9900	0402 99 39 9500	0404 90 23 9919
0401 20 11 9100	0402 29 15 9200	0402 99 91 9000	0404 90 23 9931
0401 20 11 9500	0402 29 15 9300	0402 99 99 9000	0404 90 23 9933
0401 20 19 9100	0402 29 15 9500	0403 10 11 9400	0404 90 23 9935
0401 20 19 9500	0402 29 15 9900	0403 10 11 9800	0404 90 23 9937
0401 20 91 9100	0402 29 19 9200	0403 10 13 9800	0404 90 23 9939
0401 20 91 9500	0402 29 19 9300	0403 10 19 9800	0404 90 29 9110
0401 20 99 9100	0402 29 19 9500	0403 10 31 9400	0404 90 29 9115
0401 20 99 9500	0402 29 19 9900	0403 10 31 9800	0404 90 29 9120
0401 30 11 9100	0402 29 91 9100	0403 10 33 9800	0404 90 29 9130
0401 30 11 9400	0402 29 91 9500	0403 10 39 9800	0404 90 29 9135
0401 30 11 9700	0402 29 99 9100	0403 90 11 9000	0404 90 29 9150
0401 30 19 9100	0402 29 99 9500	0403 90 13 9200	0404 90 29 9160
0401 30 19 9400	0402 91 11 9110	0403 90 13 9300	0404 90 29 9180
0401 30 19 9700	0402 91 11 9120	0403 90 13 9500	0404 90 81 9100
0401 30 31 9100	0402 91 11 9310	0403 90 13 9900	0404 90 81 9910
0401 30 31 9400	0402 91 11 9350	0403 90 19 9000	0404 90 81 9950
0401 30 31 9700	0402 91 11 9370	0403 90 31 9000	0404 90 83 9110
0401 30 39 9100	0402 91 19 9110	0403 90 33 9200	0404 90 83 9130
0401 30 39 9400	0402 91 19 9120	0403 90 33 9300	0404 90 83 9150
0401 30 39 9700	0402 91 19 9310	0403 90 33 9500	0404 90 83 9170
0401 30 91 9100	0402 91 19 9350	0403 90 33 9900	0404 90 83 9911
0401 30 91 9400	0402 91 19 9370	0403 90 39 9000	0404 90 83 9913
0401 30 91 9700	0402 91 31 9100	0403 90 51 9100	0404 90 83 9915
0401 30 99 9100	0402 91 31 9300	0403 90 51 9300	0404 90 83 9917
0401 30 99 9400	0402 91 39 9100	0403 90 53 9000	0404 90 83 9919
0401 30 99 9700	0402 91 39 9300	0403 90 59 9110	0404 90 83 9931
0402 21 11 9200	0402 91 51 9000	0403 90 59 9140	0404 90 83 9933
0402 21 11 9300	0402 91 59 9000	0403 90 59 9170	0404 90 83 9935
0402 21 11 9500	0402 91 91 9000	0403 90 59 9310	0404 90 83 9937
0402 21 11 9900	0402 91 99 9000	0403 90 59 9340	0404 90 89 9130
0402 21 17 9000	0402 99 11 9110	0403 90 59 9370	0404 90 89 9150
0402 21 19 9300	0402 99 11 9130	0403 90 59 9510	0404 90 89 9930
0402 21 19 9500	0402 99 11 9150	0403 90 59 9540	0404 90 89 9950
0402 21 19 9900	0402 99 11 9310	0403 90 59 9570	0404 90 89 9990
0402 21 91 9100	0402 99 11 9330	0403 90 61 9100	2309 10 70 9100
0402 21 91 9200	0402 99 11 9350	0403 90 61 9300	2309 10 70 9200
0402 21 91 9300	0402 99 19 9110	0403 90 63 9000	2309 10 70 9300
0402 21 91 9400	0402 99 19 9130	0403 90 69 9000	2309 10 70 9500
0402 21 91 9500	0402 99 19 9150	0404 90 21 9100	2309 10 70 9600
0402 21 91 9600	0402 99 19 9310	0404 90 21 9910	2309 10 70 9700
0402 21 91 9700	0402 99 19 9330	0404 90 21 9950	2309 10 70 9800
0402 21 91 9900	0402 99 19 9350	0404 90 23 9120	2309 90 70 9100
0402 21 99 9100	0402 99 31 9110	0404 90 23 9130	2309 90 70 9200
0402 21 99 9200	0402 99 31 9150	0404 90 23 9140	2309 90 70 9300
0402 21 99 9300	0402 99 31 9300	0404 90 23 9150	2309 90 70 9500
0402 21 99 9400	0402 99 31 9500	0404 90 23 9911	2309 90 70 9600
0402 21 99 9500	0402 99 39 9110	0404 90 23 9913	2309 90 70 9700
0402 21 99 9600	0402 99 39 9150	0404 90 23 9915	2309 90 70 9800

REGOLAMENTO (CE) N. 985/2000 DELLA COMMISSIONE**dell'11 maggio 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1707/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2011/1999 ⁽⁶⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 5 all'11 maggio 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1707/1999, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 14,98 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 201 del 31.7.1999, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 248 del 21.9.1999, pag. 23.

REGOLAMENTO (CE) N. 986/2000 DELLA COMMISSIONE**dell'11 maggio 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2010/1999 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del rego-

lamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 5 all'11 maggio 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/1999, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 15,98 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 21.9.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 987/2000 DELLA COMMISSIONE**dell'11 maggio 2000****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione e/o per la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1701/1999 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2322/1999 ⁽⁶⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo

23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima o una tassa minima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 5 all'11 maggio 2000, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1701/1999.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 201 del 31.7.1999, pag. 27.⁽⁶⁾ GU L 280 del 30.10.1999, pag. 77.

REGOLAMENTO (CE) N. 988/2000 DELLA COMMISSIONE**dell'11 maggio 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾,visto il regolamento (CE) n. 1897/1999 della Commissione, del 2 settembre 1999, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2482/1999 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1897/1999.

- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1897/1999 la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.
- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 5 all'11 maggio 2000, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1897/1999 la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 48,90 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 233 del 3.9.1999, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU L 303 del 26.11.1999, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 989/2000 DELLA COMMISSIONE**dell'11 maggio 2000****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 756/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 756/2000 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la

cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 5 all'11 maggio 2000 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 756/2000 la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 54,47 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 339 960 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 92 del 13.4.2000, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 189 del 10.8.1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 990/2000 DELLA COMMISSIONE**dell'11 maggio 2000****che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 757/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 757/2000 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la

cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 5 all'11 maggio 2000 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 757/2000, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 52,77 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 113 650 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 92 del 13.4.2000, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 189 del 10.8.1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 991/2000 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2000

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale. In virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario.

(3) Il regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁶⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti.

(4) È opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato.

(5) Per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione. Per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione.

(6) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) La restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio.

(8) Alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione. È pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione.

(9) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 55.

⁽⁶⁾ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 maggio 2000, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(EUR/t)		(EUR/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	41,75	1104 23 10 9100	44,73
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	35,78	1104 23 10 9300	34,29
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	35,78	1104 29 11 9000	24,55
1102 90 10 9100	25,95	1104 29 51 9000	24,07
1102 90 10 9900	17,65	1104 29 55 9000	24,07
1102 90 30 9100	55,67	1104 30 10 9000	6,02
1103 12 00 9100	55,67	1104 30 90 9000	7,46
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	53,68	1107 10 11 9000	42,84
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	41,75	1107 10 91 9000	30,79
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	35,78	1108 11 00 9200	48,14
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	35,78	1108 11 00 9300	48,14
1103 19 10 9000	34,69	1108 12 00 9200	47,71
1103 19 30 9100	26,82	1108 12 00 9300	47,71
1103 21 00 9000	24,55	1108 13 00 9200	47,71
1103 29 20 9000	17,65	1108 13 00 9300	47,71
1104 11 90 9100	25,95	1108 19 10 9200	50,16
1104 12 90 9100	61,86	1108 19 10 9300	50,16
1104 12 90 9300	49,49	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	24,55	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	59,32
1104 19 50 9110	47,71	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	45,41
1104 19 50 9130	38,77	1702 30 91 9000	59,32
1104 21 10 9100	25,95	1702 30 99 9000	45,41
1104 21 30 9100	25,95	1702 40 90 9000	45,41
1104 21 50 9100	34,60	1702 90 50 9100	59,32
1104 21 50 9300	27,68	1702 90 50 9900	45,41
1104 22 20 9100	49,49	1702 90 75 9000	62,16
1104 22 30 9100	52,58	1702 90 79 9000	43,14
		2106 90 55 9000	45,41

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio (GU L 281 dell'1.11.1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 992/2000 DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2000

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2072/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione, del 30 maggio 1994, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 701/2000 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (3) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1222/94, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.
- (4) Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia

impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

- (5) A seguito dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽⁷⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.
- (6) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 1222/94, quando la prova prevista all'articolo 4, paragrafo 5, lettera a), del suddetto regolamento non è apportata, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999 ⁽⁹⁾, al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.
- (7) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.
- (8) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1222/94 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3072/95 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 e nell'allegato B del regolamento (CE) n. 3072/95 sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 2000.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 265 del 30.9.1998, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 83 del 4.4.2000, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36.

⁽⁸⁾ GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

⁽⁹⁾ GU L 9 del 15.1.1999, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2000.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 maggio 2000, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione dei prodotti ⁽¹⁾	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base	
		In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni	Altri
1001 10 00	Frumento (grano) duro: - all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - negli altri casi	— —	— —
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato: - all'esportazione delle merci di codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America - negli altri casi: -- conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ -- negli altri casi	1,494 1,307 2,299	1,494 1,307 2,299
1002 00 00	Segala	3,313	3,313
1003 00 90	Orzo	1,652	1,652
1004 00 00	Avena	2,954	2,954
1005 90 00	Granturco utilizzato sotto forma di: - amido -- conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ -- negli altri casi - glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 ⁽³⁾ : -- conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ -- negli altri casi - altre (incluso allo stato naturale)	1,609 2,848 1,471 2,711 2,848	1,609 2,848 1,471 2,711 2,848
	Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: - conformemente all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1222/94 ⁽²⁾ - negli altri casi	1,609 2,848	1,609 2,848
ex 1006 30	Riso lavorato: - a grani tondi - a grani medi - a grani lunghi	14,421 14,421 14,421	14,421 14,421 14,421
1006 40 00	Rotture di riso	3,152	3,152
1007 00 90	Sorgo	1,652	1,652

⁽¹⁾ Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (GU L 136 del 31.5.1994, pag. 5), modificato.

⁽²⁾ Le merci in questione sono indicate all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione (GU L 159 del 1.7.1993, pag. 112), modificato.

⁽³⁾ Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 60 90, ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 maggio 2000

che autorizza gli Stati membri ad adottare provvisoriamente misure contro l'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino per quanto concerne le piante di pomodori destinate alla piantagione, diverse dalle sementi

[notificata con il numero C(2000) 1312]

(2000/325/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/53/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Se ritiene che vi sia pericolo di propagazione di un organismo nocivo che non figura nell'allegato I o nell'allegato II della direttiva 77/93/CEE e la cui presenza non era finora nota nel suo territorio, uno Stato membro può adottare temporaneamente qualsiasi misura supplementare necessaria per tutelarsi contro tale pericolo.
- (2) Il Regno Unito, i Paesi Bassi, la Germania e la Francia hanno informato gli altri Stati membri e la Commissione, rispettivamente in data 19 ottobre 1999, 12 novembre 1999, 13 gennaio 2000 e 17 febbraio 2000, di recenti focolai di virus del mosaico del pepino nelle piantagioni di pomodori dei rispettivi paesi e delle misure di lotta adottate ai fini dell'eradicazione.
- (3) Il virus del mosaico del pepino è stato descritto la prima volta in Perù sul pepino, (*Solanum muricatum* Ait.) nel 1980; la sua presenza al di fuori del Perù non era provata fino al momento in cui è comparso nella Comunità come indicato sopra; tuttavia, la fonte di contaminazione non è stata ancora identificata.

- (4) Il virus del mosaico del pepino non figura al momento negli elenchi degli allegati I e II della direttiva 77/93/CEE; tuttavia, un'analisi preliminare del rischio fitosanitario sulla scorta dei dati scientifici disponibili ha provato che il virus del mosaico del pepino e i suoi effetti nocivi potrebbero rivelarsi particolarmente preoccupanti per la salute delle piante nella Comunità, in particolare per quanto concerne la produzione protetta di pomodori. Il rischio per la produzione di pomodori di pieno campo e di colture di altre Solanacee, specie le patate, non è stato ancora determinato chiaramente. I servizi competenti degli Stati membri sono stati invitati a continuare gli studi scientifici e a pronunciarsi sul rischio del virus del mosaico del pepino in relazione alla produzione di pomodori di pieno campo e ad altre colture di Solanacee.
- (5) La direttiva 77/93/CEE vieta l'introduzione di piante di Solanacee destinate alla piantagione diverse dalle sementi e da quelle contemplate nell'allegato III, parte A, punti 10, 11 o 12, originarie di paesi terzi diversi dai europei e mediterranei.
- (6) Sulla base del principio di precauzione, è quindi necessario adottare provvisoriamente misure specifiche contro la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino.
- (7) Dette misure specifiche andrebbero applicate all'introduzione o alla propagazione del virus del mosaico del pepino, alla produzione e ai trasporti di piante di pomodori destinati alla piantagione, diversi dalle sementi, e, più in generale, al controllo della presenza o assenza continua del virus del mosaico del pepino negli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 142 del 5.6.1999, pag. 29.

- (8) I risultati delle suddette misure saranno oggetto di una valutazione costante nel 2000 e 2001, in particolare in base alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare. Eventuali ulteriori misure saranno prese in considerazione alla luce dei risultati di tale valutazione e del parere scientifico fornito dai servizi competenti degli Stati membri.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'introduzione e la propagazione nella Comunità del virus del mosaico del pepino, per quanto concerne le piante di pomodori, destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, è vietato fino al 30 aprile 2001.

Articolo 2

Le piante di pomodori [*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.] destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, originarie di paesi terzi, sono ispezionate, per quanto concerne la loro introduzione nella Comunità, al fine di individuare la presenza del virus del mosaico del pepino, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/93/CEE, da parte degli organismi ufficiali competenti elencati nella citata direttiva, fino al 30 aprile 2001.

Articolo 3

Le piante di pomodori [*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.] destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, diversi da quelle per le quali è attestato, tramite l'imballaggio o

un altro dispositivo, che sono pronte per la vendita ai consumatori finali che non si occupano della produzione di piante a titolo professionale, devono rispettare, fino al 30 aprile 2001, le condizioni previste nell'allegato, se le piante circolano all'interno della Comunità.

Articolo 4

Gli Stati membri effettuano studi ufficiali per individuare la presenza o l'assenza continua del virus del mosaico del pepino, almeno negli impianti destinati alla produzione di piante di pomodori e di pomodori.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 77/93/CEE, i risultati degli studi di cui al paragrafo 1 sono notificati alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 gennaio 2001.

Articolo 5

La presente decisione sarà riesaminata al più tardi entro il 28 febbraio 2001.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

Le piante di pomodori [*Lycopersicon lycopersicum* (L.) Karsten ex Farw.] destinate alla piantagione, diverse dalle sementi, diverse da quelle per le quali è attestato, tramite l'imballaggio o un altro dispositivo, che sono pronte per la vendita ai consumatori finali che non si occupano della produzione di piante a titolo professionale, possono essere trasportate al di fuori del luogo di produzione soltanto:

- se nel luogo di produzione non è stato riscontrato alcun sintomo del virus del mosaico del pepino in occasione delle ispezioni effettuate almeno una volta nel corso del periodo durante il quale le piante si trovavano nel luogo di produzione. Nel caso in cui il virus del mosaico del pepino sia stato riscontrato nel luogo di produzione e sia stato constatato, una volta eseguite le procedure appropriate di eradicazione del virus, che il luogo di produzione era indenne dal virus del mosaico del pepino in occasione delle ispezioni e dei controlli ufficiali e, se del caso, delle prove e della sorveglianza effettuati durante un periodo appropriato,
 - o
 - nel caso in cui il virus del mosaico del pepino sia stato riscontrato, tramite prove effettuate su campioni fogliari prelevati su piante prodotte, coltivate o detenute nel luogo di produzione almeno una volta durante un periodo di quattro settimane. Nel caso in cui il virus del mosaico del pepino sia stato individuato nel luogo di produzione e qualora prove supplementari effettuate su ciascuna partita hanno successivamente dimostrato che le partite erano indenni dal virus del mosaico del pepino.
-